

XL.

TORNATA DEL 1° MARZO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (N. 28) — Approvazione degli articoli dal 6 al 20, dopo osservazioni e dichiarazioni dei senatori Roux relatore, Carle, Finali e del ministro dei lavori pubblici — All' art. 21 parlano il ministro dei lavori pubblici, il relatore senatore Roux, il ministro del tesoro, ed i senatori Carle e Vitelleschi — Approvazione dell' art. 21 nel testo dell' Ufficio centrale e dei rimanenti articoli del progetto di legge — Vo-
tazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, del tesoro e degli affari esteri.

COLONNA-AVELLA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge.
« **Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario** » (N. 28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario** ».

Come il Senato rammenta, ieri furono approvati i primi cinque articoli del progetto di legge. Rileggo ora l'art. 6.

Art. 6.

Le somme accumulate nei conti individuali sono assegnate colle norme e nella misura stabilite dallo Statuto:

a) agli agenti addetti ai servizi sedentari collocati a riposo dopo compiuti 30 anni di com-

partecipazione all'Istituto e 60 di età, ed agli agenti addetti ai servizi attivi collocati a riposo dopo compiuti 25 anni di compartecipazione all'Istituto e 55 di età;

b) agli agenti collocati a riposo per invalidità debitamente constatata, purchè abbiano compiuto il 15° anno di compartecipazione all'Istituto;

c) agli agenti collocati a riposo per inabilità permanente che abbia per causa diretta ferite od altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero febbri miasmatiche contratte a seguito di permanenza per ragioni di servizio, in località infette dalla malaria, qualunque sia la durata della compartecipazione all'Istituto;

d) alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti dopo 15 anni di compartecipazione all'Istituto;

e) alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti per le cause di cui alla lettera c, qualunque sia stata la durata della compartecipazione all'Istituto.

Però in qualunque tempo il partecipante cessi dal servizio, prima dei termini di cui ai para-

grafi precedenti, esso avrà sempre diritto di riscuotere le somme accumulate colle sue ritenute e cogli interessi composti fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale diritto spetta anche alla vedova o ai figli minorenni del partecipante.

I diritti accennati nel precedente alinea, non potranno esercitarsi nei casi di licenziamento per motivi di disciplina.

I depositi volontari di cui all'art. 3 c) coi relativi interessi fino al 31 dicembre precedente possono sempre essere ritirati dal partecipante dell'Istituto di previdenza, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui in qualunque tempo, prima dei termini sopra indicati, e per qualunque causa il partecipante lasci il servizio.

Le somme del conto individuale le quali non sono assegnate a norma dei paragrafi precedenti passano al conto collettivo.

(Approvato).

Art. 7.

Le somme accumulate nel conto collettivo devono distribuirsi agli agenti collocati a riposo, e ai loro aventi diritto, di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell'articolo precedente, in base ad apposite norme che dovranno essere provate per decreto Reale da emanarsi con procedimento analogo a quello stabilito nell'art. 1 per l'approvazione dello Statuto.

BRAMBILLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAMBILLA. Ho domandato la parola per dichiarare che io mi asterrò dal prendere parte alla discussione ed al voto su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Si prenderà atto nel verbale di questa dichiarazione del senatore Brambilla.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Le somme dovute ai partecipanti per indennità a causa di infortuni sul lavoro a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80, saranno interamente rimborsate dalle Società esercenti

alle sezioni dell'Istituto, che provvedono al relativo servizio come dall'art. 2 della presente legge.

Le Società però non sono tenute a rimborsare le indennità stabilite per inabilità permanente parziale, finchè il partecipante colpito da tale inabilità continua il servizio presso la Società senza riduzione di salario.

Quando a causa di infortunio sul lavoro il partecipante è colpito da inabilità permanente assoluta eppure da morte, egli o i suoi aventi diritto, oltre l'indennità dovuta per legge, hanno il diritto di ottenere dall'Istituto di previdenza il rimborso dei capitali accumulati nel conto individuale mediante le ritenute versate, i depositi volontari e i relativi interessi. Ma ogni altra attività del conto individuale passa al conto collettivo.

Se il partecipante, a causa d'infortunio, è colpito da inabilità temporanea, si applicano le speciali disposizioni di cui all'ultimo alinea dell'art. 2 della presente legge.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Nel primo alinea dell'articolo 8 noi abbiamo detto che le Società non sono tenute a rimborsare le indennità stabilite per inabilità permanente parziale, finchè il partecipante colpito da tale inabilità continua il servizio presso la Società stessa senza riduzione di salario.

Nel dar ragione degli emendamenti concordati col Governo, ho spiegato brevemente la portata di questo art. 8. Il secondo comma dell'art. 8 era stato dettato per ovviare ad un inconveniente succeduto molte volte, dopo la promulgazione della legge sugli infortuni. Ho notato già che, mercè la legge sugli infortuni, certe inabilità permanenti danno diritto ad una indennità abbastanza notevole; ma le ferite e gli infortuni che danno diritto a tali indennità, molte volte permettono ancora all'operaio e al funzionario di prestare egualmente servizio. Onde alcuni operai, dopo aver liquidato una indennità per una inabilità permanente, molte volte passano ad altra Società, od officina, ed hanno eguale salario di prima.

Le Società ferroviarie stesse usano anche un trattamento assai buono verso questi operai. Molti degli operai inabilitati permanentemente,

ma parzialmente, sono mantenuti nel loro ufficio con eguale salario; e allora l'art. 9, n. 2, della legge del 1898 sugli infortuni non avrebbe più ragione di esecuzione; non dovrebbe più attribuire a loro il diritto all'indennità per questa inabilità permanente. E questo appunto si è detto nel comma secondo dell'art. 8 del progetto di legge.

Siccome anche nelle grandi Società ferroviarie, sono queste Società che pagano le indennità per infortuni, mentre gl'Istituti di previdenza non fanno che un semplice servizio di Cassa pel pagamento delle indennità, e per conto delle Società, così noi credevamo che, in questo secondo comma, bastasse citare semplicemente le Società, le sole, le vere responsabili di queste indennità.

Ma ci si fa notare che in questi casi parrebbe sussistere ancora un diritto nell'operaio a rivolgersi, se non più alle Società, ancora all'Istituto. Ora perchè non nasca equivoco, noi aggiungeremmo semplicemente: « Le Società e gli Istituti di previdenza non sono tenuti a rimborsare, ecc. ».

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Ho domandato la parola unicamente per proporre una brevissima aggiunta all'articolo testè letto.

Il primo comma dell'art. 8 dice:

« Le somme dovute ai *partecipanti* per indennità a causa di infortuni sul lavoro, ecc. ». Parmi che, per evitare ogni dubbio, sarebbe forse opportuno di dire: « non solo *dovute ai partecipanti*, ma anche *ai loro aventi diritto* », in quanto che possono esservi casi, in cui le somme dovute per indennità non possono più essere dovute ai partecipanti per essere questi stati vittime dell'infortunio, ma sono invece dovute ai loro aventi diritto. Tale aggiunta mi parrebbe opportuna anche per metter il primo comma in armonia col comma terzo dello stesso articolo.

Intanto, dacchè ho la parola, osservo che, siccome nel disegno di legge si usa interpolatamente ora la espressione di *partecipante* ed ora quella di *compartecipante*, così sarebbe bene di adoperare sempre la stessa espressione, ogniqualvolta si tratta di indicare una stessa posizione giuridica.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale accettiamo volentieri la proposta dell'unificazione dei termini, cioè la proposta di adoperare sempre la parola « *compartecipanti* » invece di « *partecipante* » per attenerci al progetto di legge presentato dall'onor. ministro. Vuol dire che fin d'adesso possiamo sottintendere che dappertutto dove è scritto « *partecipante* » suppliremo colla parola « *compartecipante* ».

Riguardo all'altra osservazione fatta dall'onor. Carle, diremo che noi non abbiamo ravvisato vi possa essere equivoco nella dizione da noi adoperata. La legge sugli infortuni del 1898 dice: « la misura delle indennità assicurate agli *operai* in caso d'infortunio, ecc. » e non parla dei loro « *aventi diritto* », e questa dizione semplice « *operai* » adopera perfino parlando delle indennità in caso di morte dell'operaio stesso. Vero è poi che nella legge si dice anche che se vi sono eredi di un operaio premorto, i suoi dritti passano a coloro che vi hanno attinenza o causa.

Ora nel primo comma di questo articolo si dice che tutti i dritti dati agli operai dalla legge del 1898, sono soluti dalle Società ferroviarie, e non si parla di aventi dritto, perchè in questo comma ci si riferisce esclusivamente alle indennità assegnate soltanto dalla legge sugli infortuni, che non parla se non di *operai*, pur sottintendendo i loro aventi diritto. Ma nel capoverso terzo, in causa d'infortuni gravi, che producono la morte o l'inabilità permanente, non ci riferiamo soltanto alla legge del 1898, ma anche alla legge presente, la quale, oltre alla indennità concessa dalla legge sugli infortuni, attribuisce ai colpiti anche il cumulo delle ritenute fatte dalla Cassa di previdenza; ed è per questo che qui abbiamo parlato anche di *aventi diritto*.

Se però il Senato crede di accettare la proposta del senatore Carle, noi non abbiamo difficoltà ad ammetterla.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Ringrazio l'onorevole relatore di avere accettato le osservazioni fatte intorno all'espressione di *partecipanti* o *compartecipanti*.

Per quello poi che si riferisce all'aggiunta che avrei proposto, io mi dichiaro abbastanza soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, dalle quali risulta che l'articolo

stesso non si riferisce soltanto alle somme dovute ai partecipanti, ma anche alle somme dovute ai loro aventi diritto.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Carle non insiste nella sua proposta di aggiunta all'articolo, non rimane che sostituire alla parola *partecipanti* l'altra di *compartecipanti*.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Se l'onorevole Carle non insiste nella proposta, non ho nulla da aggiungere, avvertendo intanto che l'art. 8 col richiamare nel primo capoverso la legge del 17 marzo 1898, si riferisce così ai compartecipanti come ai loro aventi diritto, e tutto si riduce a dichiarare che in questo e negli altri articoli si debba intendere compartecipanti.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Il senatore Carle, dunque, propone che in tutto il progetto alla parola *partecipanti* si sostituisca l'altra *compartecipanti*. Il senatore Roux, relatore, poi propone che al secondo alinea di questo articolo 8, si aggiungano le parole: *e gli Istituti di previdenza*.

Poichè la correzione e l'aggiunta sono state accettate dal ministro e nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 8 così modificato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 9.

Le somme spettanti ai compartecipanti, alle vedove ed ai figli minorenni, ai termini degli articoli 6, 7 e 8, dovranno essere convertite in assegni vitalizi o temporanei.

Quando la compartecipazione all'Istituto sia minore di 15 anni, le somme spettanti ai compartecipanti, alle vedove ed ai figli, anzichè convertite in assegni vitalizi, potranno essere corrisposte in una sola volta nei casi e secondo le norme che verranno fissate nello Statuto.

In ogni caso l'assegno vitalizio a favore del quiescente non deve superare il limite dei quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio e il limite massimo stabilito per gli impiegati dello Stato, se si tratta di compartecipanti della prima sezione dell'Istituto, e quello

di L. 2.50 al giorno per quelli della seconda sezione.

L'assegno vitalizio a favore delle vedove dei compartecipanti della prima sezione non deve superare i due quinti dello stipendio preaccennato, nè il limite massimo di L. 4000.

Le eventuali eccedenze sui limiti di cui ai capoversi precedenti, sono devolute in valore capitale al conto collettivo.

Il servizio degli assegni vitalizi verrà fatto dall'Istituto di previdenza o da quell'altro Istituto che sia autorizzato dal Governo per R. decreto da emanarsi con procedimento eguale a quello di cui all'art. 1 capoverso.

Qualora il servizio venga fatto dagli Istituti di previdenza, a garanzia del detto servizio dovrà essere formato un fondo di riserva per rischio da istituirsi mediante ritenute sugli assegni vitalizi o sui capitali da convertirsi in assegni vitalizi.

Con decreto reale da emanarsi con procedimento uguale a quello indicato all'art. 1 per l'approvazione dello Statuto, saranno approvate le tariffe per la conversione dei capitali in assegni vitalizi.

Ad ogni triennio sarà fatto il bilancio tecnico dell'Istituto, e quando dai risultati di esso si rendano necessarie variazioni di ritenute e di contributi entro i limiti di cui al precedente art. 3, o variazioni delle tariffe per la conversione dei capitali, le une e le altre dovranno essere emanate per decreto reale conforme all'art. 1, ma le nuove tariffe per la conversione dei capitali in assegni non saranno applicate ai quiescenti di data anteriore al decreto.

(Approvato).

Art. 10.

Il nuovo Istituto, per ciascuna Società, è amministrato da un Comitato diviso in due sezioni, corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.

La formazione di tale Comitato amministrativo, le sue attribuzioni ed i limiti della sua responsabilità sono determinati dallo Statuto.

Nel Comitato, composto in maggioranza di membri scelti dalla Società esercente, il personale ferroviario sarà rappresentato da persone elette fra i compartecipanti e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sarà stabilito dallo Statuto.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1900.

Sui nuovi Istituti verrà esercitata una diretta vigilanza governativa per mezzo di delegati nominati dai tre Ministeri d'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro colle norme che saranno stabilite nel Regio decreto di cui all'art. 1.

I delegati stessi interverranno nelle adunanze dei Comitati amministrativi.

(Approvato).

Art. 11.

Le spese di amministrazione dell'Istituto sono a carico della Società esercente.

(Approvato).

TITOLO II.

Provvedimenti per il riordinamento degli statuti delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione composta di rappresentanti del Governo, delle Società ferroviarie esercenti e dei Comitati amministrativi delle attuali Casse di pensione e mutuo soccorso, compilerà gli Statuti definitivi di queste attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso.

Tali Statuti saranno identici per le tre Società ed obbligatori per tutto indistintamente il personale delle Società medesime, a qualunque delle attuali Casse si trovi iscritto alla data dell'approvazione dei suddetti Statuti definitivi.

Gli Statuti stessi saranno approvati per Decreto reale e con procedimento identico a quello indicato nell'articolo 1 per l'approvazione dello Statuto del nuovo Istituto di previdenza.

FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Gli impiegati delle antiche ferrovie Romane, come risulta dai loro memoriali largamente distribuiti e fatti pervenire a quasi tutti i senatori, sono molto preoccupati della disposizione contenuta in questo art. 12, messo in relazione con l'art. 14 del progetto.

Essi hanno un doppio timore: quello di perdere un diritto di opzione che credono diritto loro acquisito e garantito, e di soffrire detrimento nelle norme di liquidazione.

Ho detto che quest'art. 12 ha relazione e diretta attinenza coll'art. 14.

In quest'art. 12 si parla di obbligatorietà, per tutti indistintamente gli impiegati delle Società ferroviarie, a sottostare ai nuovi statuti.

Nell'art. 14 si danno certe norme di liquidazione.

Ora l'art. 14 per gli ultimi accordi fra l'Ufficio centrale ed il signor ministro, è stato modificato, e ne sono stati soppressi i primi due paragrafi.

Pregherei l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di dichiarare quale è la sorte riservata agli impiegati ed agenti dell'ex-ferrovie Romane e quale influenza rispetto alle loro preoccupazioni può avere la soppressione dei primi due paragrafi dell'art. 14.

ROUX, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. La questione sollevata dall'onorevole Finali è una di quelle che hanno maggiormente tormentato la mente dell'Ufficio centrale e che ne hanno messo a dura prova il senso di equità e il desiderio di soddisfare alle giuste aspirazioni. Ecco adunque di che si tratta. Nelle tre aziende ferroviarie odierne vi è ancora un certo numero di impiegati i quali provengono dalle antiche Società delle ferrovie Romane, o dell'Alta Italia, e alcuni dalle antichissime ferrovie centrali Toscane, o dalle ferrovie Lombardo-venete.

Ora tutte queste Società ferroviarie, come notava appunto ieri il senatore Finali, avevano Casse di previdenza differenti, e come assai diverse erano le misure delle retribuzioni e le carriere degli impiegati, così disparate erano pure la misura e le condizioni delle pensioni. Certo le prime Società ferroviarie italiane avevano una larghezza verso il proprio personale assai generosa; generosa per due ragioni, prima di tutto, perchè si trattava di amministrazioni nuove che avevano bisogno di formarsi al più presto un personale capace e affezionato, e però non preoccupandosi troppo degli impegni presi a lunga scadenza, gli promettevano larghi trattamenti di riposo; in secondo luogo avevano questa larghezza anche perchè mancavano i dati demografici, mancavano le statistiche speciali che dessero una misura, un indizio della durata di servizio che potevano prestare i vari personali ferroviari, della quantità di ritenuta e di capitale che potessero accumulare per le pensioni, della durata del periodo di ri-

poso, ossia della probabile mortalità o vitalità dei quiescenti.

Quando le prime e antiche ferrovie locali entrarono a far parte di quelle quattro Società che precedettero le attuali, cioè delle Società dell'Alta Italia, Romane, Calabro-Sicule e Meridionali si cominciarono a riunire le Casse di previdenza e a modificare gli statuti loro. Poi quando le quattro reti citate furono divise nelle tre grandi reti attuali, Adriatica, Sicula e Mediterranea, avvenne una nuova modificazione di ordinamenti e delle Casse di previdenza si cercò di fare uno statuto solo; questo fu precisamente lo statuto provvisorio del 1890 del quale ha parlato il senatore Finali.

Senonchè da questo statuto alcuni impiegati provenienti dalle antiche Società avrebbero avuto notevoli danni nel trattamento di pensioni e avrebbero visto lesi i loro diritti; fu così che il Capitolato del 1885 impose alle tre nuove Società ferroviarie attuali di rispettare, nel riordinamento degli Istituti di previdenza, i diritti acquisiti del personale, fu così che a questo personale fu lasciato il diritto di opzione; tutti gli impiegati delle quattro antiche reti avevano il diritto di optare per gli antichi loro statuti, oppure per i nuovi provvisori del 1890; e questo diritto dura ancor oggi.

Quasi tutti gl'impiegati, specialmente superiori, provenienti dall'antica Società delle Romane, andarono man mano optando per gli antichi loro statuti rinunciando a quelli del 1890. E ciò per una ragione semplicissima.

Le Romane davano le loro pensioni non in proporzione delle ritenute fatte sugli stipendi del funzionario dall'epoca della sua nomina al di del riposo; ma davano le pensioni in relazione all'ultimo stipendio percepito dall'impiegato.

Molti di questi impiegati, come quelli delle antiche ferrovie toscane, entravano con un meschinissimo stipendio, anzi compivano, prima di tutto, un anno di volontariato, poi mano mano progredivano nella carriera, abbastanza rapidamente, e raggiungevano negli ultimi stadi uno stipendio assai ragguardevole. Su questi ultimi vistosi stipendi, essi andando a riposo, misuravano la loro pensione ch'era in ragione dei 5 cinquantiesimi di tale ultimo stipendio, moltiplicato per gli anni di compartecipazione alle Casse o di servizio.

Invece gli statuti provvisori del 1890 ed anche quelli che ora discutiamo, commisurano la pensione in un altro modo; essi danno delle pensioni ragguagliate a 9 decimi di tutte le ritenute fatte durante tutti gli anni di servizio. Dimodochè il funzionario che comincia, poniamo collo stipendio di 1200 o 1500 lire e paga il 3 per cento su questa somma, accumula questo 3 per cento nei suoi 25, 30, 40 anni di servizio e sui 9 decimi di questa somma accumulata avrà poi la sua pensione.

Ora è facile comprendere che i nove decimi presi su un cumulo di stipendi minori, come erano gli stipendi nelle carriere degli impiegati delle antiche toscane ed ex-romane, riusciva a danno di questo personale delle ferrovie romane, in confronto degli altri impiegati che nella loro carriera avevano avuto stipendi più lauti, epperò avevano accumulato maggiori ritenute.

Gli è perciò che gl'impiegati delle Romane insistono ancora oggi perchè sia regolata la loro pensione in base all'ultimo stipendio e non sul cumulo degli stipendi percepiti nella loro carriera; perchè essi dicono: « Se durante la carriera abbiamo avuto piccoli stipendi, avevamo insieme la visione di una pensione grande, misurandola sull'ultimo stipendio; non ci siamo doluti quindi di avere stipendi piccoli in principio, ma avevamo in prospettiva la pensione maggiore. Se ci date invece la pensione in proporzione degli stipendi che abbiamo avuto, noi non siamo più in tempo di farci aumentare lo stipendio per uguagliarlo a quello dei nostri colleghi dello stesso grado ed abbiamo quindi una grande disparità di trattamento ».

L'Ufficio centrale si è convinto della verità e giustizia di questa questione, ma ha dovuto tener conto di parecchie ragioni che non ripeto perchè sono nella relazione: e prima fra le altre la necessità di un ordinamento eguale per tutti e fisso, che lasci fare con la massima precisione i bilanci tecnici delle Casse.

Veramente i funzionari, che sono danneggiati dall'attuale e dai futuri statuti sono pochi ed allora avevano posta un po' di fiducia che le rispettive Amministrazioni ferroviarie sociali pensassero esse ad indennizzare questi ufficiali superiori. I quali per vero sono in numero scarso, perchè, in fondo, i nuovi trattamenti che si fanno in genere a tutti gli impiegati, an-

che per la maggior parte degli impiegati delle ferrovie romane sono di vantaggio.

Dalle statistiche che furono pubblicate in questa relazione, il numero di questo personale delle antiche ferrovie romane si riduce a circa 6000 impiegati, dei quali 4000 sono operai e 2000 sono impiegati. Ebbene questi 4000 operai hanno un vantaggio dalle nuove Casse. Se i 2000 impiegati in media hanno raggiunto appena il doppio del loro stipendio, anche questi 2000, in media, hanno un trattamento non molto disuguale a quello che avrebbero avuto coi loro antichi statuti. Ma fra questi ce ne saranno 50, 100 o 200, i quali avranno diritto di lamentarsi molto, perchè giunti al punto della carriera in cui si trovano alla pari con altri ufficiali provenienti da altre Società, hanno una differenza di pensione gravissima, che raggiunge per alcuni le 1000 e 1100 lire. Per questa ragione, quando il ministro, intervenendo nell'Ufficio centrale, ha detto che dall'art. 14 toglieva le disposizioni riguardanti la misura fissa dei nove decimi su tutte le ritenute accumulate, noi abbiamo accolto molto volentieri quella proposta anche per lasciare un certo margine onde poter risolvere la questione degli impiegati delle ex-ferrovie romane, che noi vivamente raccomandiamo al Governo e alle Società.

Sebbene siano tolti quei primi due comma dell'art. 14, noi non crediamo che il Governo possa in generale permettere che ai funzionari ferroviari si abbia a dare una pensione minore di quella attuale; e per la stessa ragione non crediamo possibile ledere troppo gravemente gli interessi e troncane le aspettative di alcuni pochi funzionari delle antiche Società.

Nella compilazione degli statuti il Governo si è riservata una grande iniziativa e una grande parte. Ora per alcuni di questi casi più stridenti, che sarebbero a danno degli impiegati delle antiche ferrovie romane, noi crediamo che, per iniziativa del Governo, la Commissione voluta da questa legge per comporre gli statuti definitivi, possa intercalare in questi statuti una disposizione transitoria, per cui questi impiegati maggiormente danneggiati abbiano un'indennità sia pure in via straordinaria.

È per questo che noi abbiamo accettato l'abolizione dei due primi capoversi dell'art. 14. È per questo che, rispondendo al senatore Finali, noi diciamo che l'obbligatorietà e l'uni-

formità dei presenti statuti si possono conciliare con una disposizione, che noi raccomandiamo di gran cuore, perchè siano tutelati gli interessi veramente seri e giusti di alcuni funzionari delle ex-ferrovie romane.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Fin da ieri, allorchè l'onorevole relatore raccomandò al Governo le condizioni del personale ferroviario, io volevo ringraziarlo, tanto più che in un punto della sua relazione egli loda il Governo della determinazione di tener presenti le condizioni, in cui si trova quel personale. Non posso dunque che accogliere assai di buon grado la raccomandazione del relatore, della quale sarà fatto il debito conto dalla Commissione ordinatrice degli statuti definitivi.

Per quanto riguarda poi il diritto di opzione, di cui ha parlato il senatore Finali, nulla aggiungo a quanto ha testè detto il relatore, che ha fatto lucidamente la storia di questa opzione, specialmente da parte degli impiegati delle ex ferrovie romane.

Soltanto aggiungo una considerazione, ed è questa, che il diritto di opzione rimanga fintanto che saranno approvati i nuovi statuti, in modo che possano valersene anche coloro i quali finora non hanno creduto di esercitarlo.

Però anche la loro opzione io non credo possa valer molto, poichè il senatore Finali sa meglio di me che nei vecchi statuti, compresi quelli delle ex-ferrovie romane, era insita la variabilità degli impegni e delle trattenute in rapporto alle condizioni finanziarie delle Casse di previdenza.

Se quindi le amministrazioni ferroviarie avevano la facoltà di variare impegni e trattenute, è evidente che l'adozione di nuovi statuti equivale, negli effetti, alla riforma degli statuti esistenti; ed è quindi evidente che il diritto di opzione non avrebbe tutte quelle conseguenze favorevoli per gli impiegati, alle quali si accenna dai fautori di siffatto diritto, perchè, in altri termini, negli statuti attuali, in conseguenza della facoltà di modificarli, potrebbero le trattenute e la misura dei trattamenti ridursi ad essere perfettamente uguali a quelli, che venissero a risultare dagli statuti definitivi, dei quali si parla nel presente disegno di legge,

Ad ogni modo io avrò presenti le parole dell'onorevole relatore, e farò che se ne tenga il possibile conto nella redazione degli statuti.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Quello che si è detto si potrebbe formulare in un ordine del giorno; ma non è facile in materia così complicata improvvisarlo.

Io preferisco quindi prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, al quale ha fatto eco l'onorevole ministro poichè ritengo che alcune dichiarazioni e riserve fatte dal ministro stesso, non attenuino l'importanza e la portata delle dichiarazioni fatte dal relatore; vale a dire che si studierà nella compilazione degli statuti, anche mediante disposizioni eccezionali e transitorie, di salvaguardare i diritti e le legittime aspettative degli impiegati ed agenti delle ex-Ferrovie Romane.

Premesse queste dichiarazioni, non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 12 nel testo che ho letto.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

I compartecipanti alle esistenti Casse di pensione addetti ai servizi sedentari acquisteranno il diritto alla pensione quando abbiano compiuto almeno 60 anni di età e 30 di compartecipazione alla Cassa, e quelli addetti ai servizi attivi quando abbiano compiuti 55 anni di età e 25 di compartecipazione.

I compartecipanti divenuti inabili e quelli che entro i limiti stabiliti dallo Statuto definitivo verranno dispensati dal servizio per misura amministrativa, conseguiranno il diritto alla pensione a qualunque età, purchè abbiano raggiunto 10 anni di compartecipazione alla Cassa.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o d'altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte in seguito a permanenza, per ragioni di servizio, in località infette dalla malaria.

(Approvato).

Art. 14.

Alle vedove dei compartecipanti e dei pensionati attuali e futuri, le quali sieno senza figli, sarà liquidata la pensione nella misura non maggiore del 50 per cento di quella spettante ai rispettivi mariti, e del 65 per cento se vi sieno anche figli minorenni del compartecipante.

La pensione sarà uguale alla metà di quella del padre per i figli minorenni, orfani di entrambi i genitori, se siano in numero non minore di due, e ad un quarto se vi sia un figlio solo.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro, sarà a carico della Cassa la sola parte di pensione o di sussidi, stabilita con le norme approvate con i Regi Decreti 22 gennaio 1899.

(Approvato).

Art. 15.

Il sussidio continuativo pel partecipante al Consorzio di mutuo soccorso non è reversibile agli eredi.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro sarà a carico del Consorzio la sola parte di sussidi temporanei o continuativi, stabilita con le norme approvate con i Regi Decreti 22 gennaio 1899.

(Approvato).

Art. 16.

Il compartecipante al Consorzio di mutuo soccorso in nessun caso avrà diritto a sussidio per le prime tre giornate di malattia.

Nello Statuto definitivo del Consorzio di mutuo soccorso dovranno essere escluse tutte le concessioni d'indole facoltativa.

(Approvato).

Art. 17.

Insieme cogli statuti definitivi la stessa Commissione di cui all'art. 12 determinerà le entrate annue necessarie in confronto degli impegni derivanti dagli stessi statuti, in modo da assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle Casse di pensioni e dei Consorzi

di mutuo soccorso esistenti, a norma dell'articolo 35 dei capitolati per le reti Adriatica e Mediterranea e a norma dell'art. 31 del capitolato per la rete Sicula.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, le ritenute normali dovranno essere diminuite della metà del contributo tecnico annuale corrispondente alle parti di pensioni e di sussidi che non sono più a carico delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per effetto delle norme approvate con i Regi Decreti 22 gennaio 1899.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Nel mentre ringrazio l'onor. relatore per quanto egli ha detto circa l'art. 16 proposto dal Ministero, che ora sarebbe modificato dall'articolo 17 proposto dall'Ufficio centrale e poi concordato col Ministero stesso, mi permetto di dare alcune spiegazioni al Senato anche per mostrare le ragioni che mossero il Governo a sostenere l'art. 16 innanzi all'altro ramo del Parlamento, dal quale fu per ben due volte approvato. Non sarebbe qui il caso di dire tutte le ragioni, per le quali il Ministero ha aderito alla proposta concordata.

Tuttavia mi preme far rilevare al Senato brevissimamente, che non è qui una questione di *ius imperii* o di una eccitazione di animo, che, come dice l'onor. relatore, abbia potuto indurre il Governo a presentare l'art. 16 votato dalla Camera.

Noi sostenemmo l'art. 16, perchè persuasi che esso abbia base giuridica nell'art. 5 della legge del 1897, il quale è così concepito:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge contenente le norme per provvedere al riordinamento definitivo delle Casse pensioni e di soccorso ferroviarie ora esistenti ».

Fu in ossequio a questa disposizione legislativa che il Ministero propose l'articolo 16. Nè il riordinamento prescritto dall'art. 5 testè letto, poteva essere un puro e semplice ritorno all'art. 35 del contratto con le Società ferroviarie, perchè in tal caso non vi sarebbe stato bisogno del presente disegno di legge. Tratta-

vasi, come dice l'articolo, di riordinare definitivamente le Casse pensioni, e siccome non lo avevano fatto le Società, così il Parlamento con la legge del 1897 impose al Governo di provvedervi. Il Governo dovette, quindi, naturalmente pensare per prima cosa a togliere gli squilibri esistenti fra gli impegni delle Casse e le entrate; perchè senza di ciò non si poteva concepire un riordinamento di queste Casse, le quali in tanto sono in disordine, in quanto vi manca la voluta corrispondenza fra gli introiti annuali e gli impegni a cui esse debbono soddisfare.

Il Governo aveva innanzi a sè gli statuti provvisori, proposti dalle Società ed attuati nel gennaio 1890.

Ora se nel proporre le norme da servire pel definitivo riordinamento delle Casse, il Governo avesse tenuto a base quegli Statuti che importano impegni assai gravi, avrebbe creata la necessità di un forte aumento di entrate rispetto a quelle attuali.

Che cosa ha fatto invece il Governo? Ha preso gli Statuti predisposti e approvati dalle Società nel 1895, destinati a sostituire, con diminuzione d'impegni, quelli del 1890 ed anzi d'accordo colle Società ridusse ulteriormente la somma degli impegni; ed in forza di questi nuovi statuti non ancora approvati, ma fatti, come si vede, d'accordo colle stesse Società, si stabilirono gli articoli che formano il titolo 2º del disegno di legge votato dalla Camera, e che corrispondono a quelli dall'art. 12 al 16 del testo in esame, nei quali sono fissati gli impegni che le Casse riordinate dovranno soddisfare in avvenire.

Siccome per l'art. 35 del capitolato lo Stato non ha altro obbligo che di appianare il disavanzo fino al 1885, cioè all'epoca anteriore alle convenzioni, e le entrate annuali, necessarie a formare il bilancio di competenza, debbono prendersi da due parti, cioè dalle Società e dal personale; così era naturale che il Governo, se da un lato aveva stabilito una determinata misura d'impegni dovesse, dall'altro, assicurare gli introiti annuali occorrenti per fronteggiarli, in modo che s'impedisce la formazione di nuovi disavanzi.

L'Ufficio centrale ha riconosciuto doveroso e legittimo per il Governo di fissare gli impegni, di che io ringrazio l'onor. relatore, però ha creduto che le disposizioni intorno alle entrate

non fossero consentanee al contratto di esercizio, ed ha osservato che per risolvere la questione attinente a tali entrate si possono tenere due vie, o il bonario accordo con le Società, o l'appello al collegio degli arbitri.

Certamente l'accordo bonario è anche nei desiderî del Governo, nè io sarò quello che mi vi negherò; salvo, quando tale accordo fallisse, di ricorrere al collegio arbitrale.

Ma se, per deferenza verso l'onorevole vostro Ufficio centrale, può il Ministero indursi a lasciare che sia commessa, in definitiva, alla interpretazione dell'articolo 35 del capitolato la risoluzione della questione intorno alle entrate annuali, non potrebbe però consentire che diverso criterio si seguisse nella determinazione degli impegni cui quelle entrate debbono, per ineluttabile necessità tecnica, essere commisurate. Ed, invero, nella sua dotta relazione l'onor. relatore ha espresso il pensiero, che con l'art. 16, quale fu dalla Camera approvato, erasi varcato il limite del contratto, creando, così, una specie di carico allo Stato.

Ora io mi permetto di osservare che se è vero che il Governo, disponendo intorno alle entrate abbia potuto incorrere in una specie di diretta responsabilità, credo che incorrerebbe in una responsabilità ben maggiore, legiferando solamente intorno agli impegni, perchè le Società potrebbero sostenere che mentre non sono più libere di determinare la entità degli impegni, cui dovrebbero soddisfare le Casse, vengono, d'altra parte, costrette ad accollarsi gli aggravii derivanti da un sistema di ordinamento delle Casse medesime, da loro non stabilito, ma imposto, per legge, dal Governo.

Infatti le Società nelle loro petizioni dicono: dal momento che voi, Governo, volete che noi provvediamo alle entrate, dovete astenervi dal fissare di vostro arbitrio gli impegni, e dal vincolarci ad oneri ai quali potremmo sottrarci, usando della libertà che ci è consentita dal contratto.

Ho voluto dir questo al Senato, perchè sapesse che il Governo nel presentare l'art. 16 all'altro ramo del Parlamento, il quale l'approvò, vi fu indotto non solo da una ragione di legalità ma anche da considerazioni di convenienza, giacchè il Governo, quando stabilì che il personale non potesse dare al di là dell'uno per cento di maggiore ritenuta, interpretava il

pensiero stesso delle Società, le quali affermavano che il personale non avrebbe potuto sopportare una ritenuta maggiore.

« Non si possono richiedere maggiori sacrifici al personale », così è detto nelle petizioni delle Società.

Detto questo per giustificare il primitivo articolo 16, aggiungo che non senza difficoltà abbiamo finito per accettare, in sua vece, questo art. 17 nel desiderio di chiudere una questione, che se si fosse prolungata ci avrebbe portato a maggiori pericoli, ed anche per la grande fiducia che ha il Governo di ottenere un giudizio favorevole presso gli arbitri.

Queste le ragioni per cui il Governo ha aderito all'art. 17 testè letto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 17 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Alla fine degli attuali contratti di esercizio, verrà accertato per mezzo di appositi bilanci tecnici, la condizione delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso, e qualora risultino nuovi disavanzi, questi saranno a carico delle Società esercenti nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 19.

Nei Comitati amministrativi delle esistenti Casse di pensioni e di mutuo soccorso il personale ferroviario sarà rappresentato da persone elette fra i partecipanti e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sarà stabilito dagli Statuti definitivi.

La vigilanza del Governo sul funzionamento delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso sarà esercitata nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 10.

(Approvato).

TITOLO III.

Provvedimenti relativi al disavanzo esistente nelle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso.

Art. 20.

Entro un anno dall'approvazione degli Statuti definitivi di cui all'art. 12, il Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero del tesoro e con quello di agricoltura, industria e commercio, sentite le Società esercenti e i Comitati amministrativi delle attuali Casse di previdenza, eseguirà le valutazioni occorrenti per determinare:

a) il disavanzo alla data 30 giugno 1885 delle Casse pensione e di mutuo soccorso delle antiche reti « Alta Italia » « Romana » « Calabro-Sicule » e « Meridionali » per tutti gli impegni che le Casse suddette hanno assunto verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno;

b) il disavanzo, alla data in cui saranno applicati gli Statuti definitivi suaccennati, delle attuali Casse di pensione e di Mutuo soccorso delle reti « Adriatica » « Mediterranea » e « Sicula » per tutti gli impegni che le dette Casse assumeranno verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno.

In base alle valutazioni preaccennate ed ai risultati delle altre indagini occorrenti sarà stabilito:

1° l'ammontare dei disavanzi al 30 giugno 1885 da ricolmarsi dallo Stato per le Casse dell' « Alta Italia » « Romane » e « Calabro-Sicule », e dalla Società delle Strade Ferrate Meridionali per le Casse di previdenza della rete di sua proprietà;

2° l'ammontare dei disavanzi ulteriori delle attuali Casse di previdenza sino al giorno dell'applicazione dei nuovi Statuti definitivi, ferma restando la disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 5 della legge 15 agosto 1897, n. 383.

I risultati delle valutazioni e delle indagini di cui sopra saranno presentati al Parlamento. (Approvato).

PRESIDENTE. Per l'art. 21, che ora leggerò, non vi è accordo fra il ministro e l'Ufficio centrale. L'uno e l'altro mantengono le loro proposte.

Leggo prima l'articolo del progetto ministeriale:

Art. 21.

I proventi degli aumenti di tassa, di cui nell'articolo seguente, saranno destinati a colmare il disavanzo che risulterà accertato a carico dello Stato.

L'Ufficio centrale contrappone il seguente altro articolo, che può essere considerato come emendamento:

Art. 21.

Le quote del prodotto lordo ultra-iniziale di cui al quarto comma dell'art. 35 del Capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica e dell'articolo 31 del Capitolato per la rete Sicula annessi alla legge 27 aprile 1885, i proventi delle sovratasse stabilite dalla legge 15 agosto 1897, n. 383, e dalle successive leggi 29 dicembre 1898, n. 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239, e 21 dicembre 1899, n. 447, nonchè i proventi degli aumenti di tasse, di cui nell'articolo seguente, saranno destinati a colmare i disavanzi sino alla applicazione dei nuovi Statuti definitivi delle attuali Casse, salve sempre le responsabilità delle Società a norma dell'articolo 35 dei Capitolati delle reti Adriatica e Mediterranea e 31 del Capitolato della rete Sicula, e della legge 15 agosto 1897, n. 383.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. L'articolo 19 del progetto di legge presentato dal Ministero al Senato, e che è ora redatto nella nuova formola testè letta dall'onorevole nostro presidente, stabiliva questi due concetti: che il prodotto ultra iniziale del 2 per cento di cui all'art. 35 del capitolato, capoverso quarto, era destinato a colmare il disavanzo delle Casse fino al 1885; e che le sopratasse esistenti, come i proposti aumenti di tasse, dovessero andare completamente a coprire il disavanzo, che lo Stato è tenuto a colmare in forza dell'articolo 35 del capitolato.

Ma l'onorevole l'Ufficio centrale non accettò quest'art. 19 del Ministero per tre ragioni.

La prima, dice l'Ufficio centrale, è che l'articolo 3 della legge del '97 ha alquanto compromesso la questione delle responsabilità; la seconda è che non intervenne l'accordo fra le

Società circa la destinazione delle nuove tasse; e la terza che le nuove tasse non sarebbero che una sostituzione di quelle che scadono al 31 del corrente mese.

Circa la prima ragione, che, cioè, l'articolo 3 della legge del 1897 avesse compromessa la questione delle responsabilità, stabilendo che le sopratasse ora esistenti sono destinate a colmare i disavanzi fino al 31 dicembre 1896 e non più fino al 1885, come prescrive il capitolato, si può osservare che non è solida, perchè l'art. 3 dice precisamente così:

« Per agevolare alle attuali Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale appartenente alle reti ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, l'aumento di patrimonio necessario per colmare il disavanzo al 31 dicembre 1896 *in aggiunta ai versamenti dei quali si parla* nel 4° comma del capitolato di esercizio Mediterraneo ed Adriatico, e 31 Siculo, saranno versati a favore delle Casse anzidette, i proventi qui appresso indicati »:

Ora il 4° comma dell'art. 35 del capitolato parla del disavanzo dello Stato, a ripianare il quale devono servire le quote del prodotto ultra iniziale, che costituiscono i versamenti di cui parla il predetto 4° comma. Non pare dunque sostenibile che le tasse in parola debbano avere una destinazione diversa da quella che per contratto hanno le quote del prodotto ultra iniziale, dal momento che il provento di tali tasse deve, per legge, andare *in aggiunta* ai proventi delle quote medesime.

Nè può formare difficoltà che nell'art. 3 si parli di disavanzo *al 31 dicembre 1896*, poichè questo non poteva essere altro che il disavanzo del 1885 portato alla fine del 1896 con gli interessi composti.

Di più coll'art. 6 della stessa legge 15 agosto 1897 s'interdiceva alle Società la facoltà di elevare pretese a compensi in conseguenza dell'applicazione dell'art. 3.

Ora, a quale scopo esigere dalle Società tale rinuncia, se l'art. 3 avesse realmente la portata che gli si vorrebbe riconoscere, che, cioè, le tasse, in esso fissate, vadano a beneficio comune delle Società e dello Stato? E se davvero questo, e non altro, fosse il significato di quell'articolo, come potrebbe esso conciliarsi con il 2° comma dell'art. 5, nel quale si parla della responsabilità delle Società? È cosa ammissibile

che, da un lato, con quel comma si facesse una dichiarazione diretta a tutelare gli interessi dello Stato, e dall'altro se ne infirmasse l'efficacia giuridica, togliendo, colla assegnazione promiscua delle sopratasse, stabilite nell'art. 3, il limite della responsabilità dei disavanzi che rispetto allo Stato è chiaramente definito nell'art. 35 del capitolato?

La seconda obiezione è questa, che non è intervenuto l'accordo colle Società circa i proposti aumenti di tasse, come intervenne per le sopratasse del 1897.

Il relatore, nella relazione alla pag. 70, dice che *tale accordo seguì appunto perchè quelle sopratasse andavano a beneficio di tutti e due i disavanzi anteriori e posteriori al 1885.*

In verità io credo di no, perchè se noi andiamo a vedere gli antecedenti parlamentari, troviamo che quando si discusse nel Senato la legge del 1897, e relatore ne era l'illustre nostro presidente, egli fece allora all'onor. Prinetti un'osservazione giustissima sull'articolo 6 della legge del 1897, e disse: badate, voi potete aumentare le tasse o imporne altre, ma le Società hanno il diritto, per l'art. 16 del contratto, di chiedere il risarcimento del danno che loro ne può venire per la depressione del traffico. E allora l'onor. Prinetti accettò la raccomandazione fatta, cioè, di sentire le Società prima di applicare le sovrimposte, se esse rinunziavano a quel tal diritto dipendente dall'art. 16 del contratto il quale prescrive: « Qual ora lo Stato aumentasse le vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, o ne aggiungesse di nuove, in modo da oltrepassare la gravezza di quelle vigenti, la Società verrà compensata del danno che gliene fosse *effettivamente* derivato ».

Dunque non è che lo Stato non possa mettere delle imposte, può ben metterle, ma nel caso che si valga di tale diritto, le Società hanno quello previsto nell'art. 16 del contratto.

Allora l'onor. Prinetti interrogò le Società, e le Società risposero in sostanza che rinunziavano al loro diritto contrattuale pel solo fatto che lo Stato, interpellandole, veniva a riconoscerlo.

Ecco, infatti, in qual modo si esprimeva, su questo argomento, il Consiglio d'amministrazione della Società Adriatica:

« Ritenuto che l'art. 6 del progetto approvato dal Parlamento, col quale si nega alle So-

cietà qualsiasi diritto a compensi, in conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti in discorso, ha di per sè il carattere di coattivo ed è quindi lesivo dei diritti sanciti con l'articolo 6 del contratto di esercizio;

« Ritenuto peraltro che, trattandosi di provvedimenti d'urgenza, intesi alla sistemazione economica degli Istituti di previdenza a favore del personale, la Società ravvisa opportuno di non far uso nel caso speciale del diritto di muovere opposizione che indubbiamente le compete; etc.

« Ritenuto che a fare adottare siffatta deliberazione concorre altresì la richiesta di S. E. il ministro dei lavori pubblici, etc. delibera, di aderire (e su questo punto io richiamo la benevola attenzione del Senato) ai provvedimenti temporanei adottati a favore degli Istituti di previdenza ferroviari, col progetto votato dalla Camera dei deputati nella tornata ecc. ».

Dunque le Società aderirono, ma non subordinarono la loro adesione alla condizione che il provento delle sopratasse dovesse andare a beneficio tanto del disavanzo dello Stato, quanto del disavanzo delle Società.

Le Società dissero soltanto: Voi riconoscete che noi abbiamo il diritto che ci viene dal contratto, e noi, preso atto di questo riconoscimento, rinunziamo a valercene.

Ma non andarono oltre. Quindi agli inviti che all'uopo furono fatti, le Società risposero come ho detto, ma la loro rinunzia non era subordinata a far sì che le sopratasse fossero destinate a coprire anche i disavanzi delle Società. Questo non si rileva dagli atti: è una semplice induzione.

Ora di più a conferma di quanto io ho asserito, che, cioè, le Società non posero, come è detto nella relazione a condizione della loro rinunzia, la promiscuità delle sopratasse, vi è anche che la stessa Società dalla quale proviene il documento testè letto, quando si cominciavano a studiare i provvedimenti da tradurre in legge per il riordinamento delle Casse di previdenza, formulò talune proposte che prescindono affatto da ogni concetto di comunanza dei proventi che trattavasi di stabilire.

Siffatte proposte si rilevano da un documento proveniente dalla Società stessa, che si conserva negli archivi del Ministero.

Trattasi di uno schema di disegno di legge,

ed ecco il tenore dell'art. 1º che concerne appunto i proventi per la estinzione del disavanzo: « Per provvedere all'insufficienza della somma stabilita coll'alinea 4º dell'art. 35 (la quale, come ho già osservato, doveva e deve servire unicamente per ricolmare il disavanzo esistente nelle Casse di pensioni e di mutuo soccorso al 30 giugno 1885) « del capitolato di esercizio della Mediterranea e dell'Adriatica, 31 del capitolato siculo, approvato colla legge 27 aprile, il regio Governo è autorizzato a riscuotere per ogni trasporto di persona e di cosa che si effettua sulle strade ferrate appartenenti alla Mediterranea, Adriatica e Sicula una tassa fissa graduale nella misura seguente:... » e qui seguita l'indicazione dei mezzi che, nel concetto della Società Adriatica, dovevano esser posti a disposizione del Governo per colmare quel disavanzo, mezzi che non avrebbero esercitato sul traffico influenza sostanzialmente diversa da quella delle sopratasse, che poi furono messe con la legge del 1897.

Dunque la stessa Società Adriatica, quando si facevano le pratiche per quella che, dopo varie vicende diventò la legge del 1897, ammetteva che i proventi delle sopratasse dovessero essere destinati a coprire il disavanzo dello Stato, e nessun cenno faceva di riserve basate sull'art. 19 del suo contratto.

La terza obiezione, come diceva, è che queste nuove tasse sono in sostituzione delle vecchie. Ecco: finchè si tratta del 2 per cento del prodotto ultra-iniziale che per l'art. 35 del capitolato è destinato a coprire il disavanzo, io credo che da tutti si possa dire: *nulla quaestio*.

Per quanto riguarda i proventi delle sopratasse dipendenti dalla legge del 1897, siccome le Società fanno osservazioni, si lascia che su di esse giudichi il Collegio degli arbitri, giacchè la legge del 1897 è quella che è, ed io non mi arrogo d'interpretarla.

Però per le tasse che ora andiamo ad imporre, la cosa è molto diversa.

Perchè dovrebbesi volere che la controversia, cui può dar luogo l'art. 3 della legge 15 agosto 1897, si estenda alle nuove tasse?

E dato pure che quelle abbiano la destinazione che piace alle Società, perchè lo Stato dovrebbe ritenersi vincolato a dare uguale destinazione alle tasse nuove? Certo non vi sarebbe alcuna plausibile ragione, e tutto invece

porta a volere che queste nuove tasse vadano a coprire il disavanzo dello Stato, e che si escluda la possibilità di quella comunanza che le Società sostengono esservi per le soprattasse imposte dalla legge del 1897.

Io non ho bisogno di ricordare che il diritto del legislatore è assoluto. Egli dice: impongo una tassa sui trasporti ferroviari, e lascio che le Società si avvalgano, se lo crederanno, dell'articolo 16 del contratto di cui ho parlato.

Le tasse nuove non sono una continuazione delle antiche, nè si possono dire una sostituzione.

Infatti, se questo progetto di legge non fosse approvato (il Governo invece si augura che lo sia, perchè ne vede l'importanza), prima della fine del corrente marzo, e non si venisse dinanzi a voi con una nuova proroga delle soprattasse esistenti, non si avrebbero più nè le soprattasse attuali, nè le tasse nuove.

Ciò vuol dire che, se lo Stato ha facoltà di lasciar cadere le attuali, o di non imporre nuove tasse, non gli si può negare quella di stabilirle per lo scopo che crede.

Ma si dice: voi andate incontro ad una difficoltà, le Società potranno fare una questione in forza dell'art. 16 del contratto, per la depressione del traffico.

Io non lo nego, ma non è il caso di dire a voi, perchè è intuitivo, che l'art. 16 parla della rivalsa di danni che le Società dovrebbero provare di avere *effettivamente* subito.

Però questa prova non solo è difficile, ma è da ritenere impossibile se si considera che il traffico, come sapete, ha continuato ad aumentare dal 1897 in poi.

È ben remota quindi la eventualità che lo Stato si trovi effettivamente esposto a dovere corrispondere alle Società un indennizzo. Ad ogni modo, trattasi di un onere *incerto*, mentre la compartecipazione delle Società ai proventi per coprire i loro disavanzi, arrecherebbe un onere *certo*.

Questi proventi sono devoluti a coprire il disavanzo dello Stato; viceversa se fossero destinati a coprire entrambi i disavanzi, ognuno vede a quale perdita sarebbe esposto lo Stato: non minore, certamente, di quella che dovrebbe sopportare, se le Società potessero, con successo, esercitare il loro diritto alla rivalsa di danni *effettivamente* patiti.

Conchiuderò pertanto ripetendovi che per quanto riguarda il prodotto iniziale, la sua destinazione resta regolata dall'art. 35 del capitolato, e su questo, come dicevo, *nulla quaestio*.

Le soprattasse attuali sono regolate dalla legge del 1897; e la legge del 1897 è quella che è. Se si vuole che i proventi delle attuali soprattasse non sieno destinati a coprire esclusivamente il disavanzo dello Stato, giudicherà l'arbitrato, quando manchi l'accordo tra le Società e il Governo.

Ma, per quanto riguarda le nuove tasse, appunto perchè le Società vogliono fare questione d'interpretazione della legge 1897 ed estenderla alle tasse ora proposte, facciamo una disposizione esplicita che renda impossibile questa interpretazione lesiva dei diritti e degli interessi dello Stato, e diciamo chiaramente che gli aumenti di tasse da stabilire con questa legge andranno unicamente a coprire il disavanzo dello Stato.

Il nostro articolo è semplice, non tocca il prodotto ultra-iniziale, lascia impregiudicate le questioni attinenti alle leggi del 1897, e solo nel fissare le nuove tasse dice che vadano a sollievo del disavanzo dello Stato.

Invece le proposte dell'Ufficio centrale (poichè ne abbiamo due, una del primitivo articolo 21 e l'altra dell'articolo 21 modificato), non hanno la stessa chiarezza, e soltanto la primitiva redazione dell'art. 21 dell'Ufficio centrale aveva sulla seconda, cioè su quella in discussione, il vantaggio di riaffermare nettamente la destinazione data dal contratto alle quote del prodotto ultra-iniziale.

Tutto ciò, è bene ripeterlo, conferma la necessità che ad evitare erronee interpretazioni della legge, sia chiaramente espresso che, i proventi degli aumenti di tasse proposti vadano ad esclusivo beneficio del disavanzo dello Stato.

La Camera dei deputati - è un'ultima osservazione che mi permetto di sottoporre al Senato - nel deliberare le nuove soprattasse ne fissò anche la destinazione, ch'è quella di coprire il disavanzo dello Stato. Invece l'Ufficio centrale, mentre accetta le soprattasse approvate dalla Camera, ne muta la destinazione.

Del resto è una questione che tocca direttamente gl'interessi della finanza, e perciò lascio che il mio collega del tesoro sostenga, nella sua speciale competenza, la tesi che i proventi

delle nuove tasse sono destinati a coprire il disavanzo a carico dello Stato.

Io non ho null'altro da aggiungere: confido che il Senato che si ispira sempre alle più elevate considerazioni di giustizia e di equità, voglia accettare la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

ROUX, *relatore*. Il relatore si trova in qualche imbarazzo a sostenere l'articolo dell'Ufficio centrale, dopo quanto ha lungamente argomentato il ministro dei lavori pubblici. Tuttavia si fa animo e incomincia anch'egli per invocare il sentimento di equità e lo spirito di giustizia del Senato, e invoca, non fosse altro, di essere ascoltato in alcune considerazioni prima di accogliere interamente quelle del Governo.

L'onorevole ministro ha interpretato che l'Ufficio centrale non abbia potuto accettare, per riguardo dell'articolo 21 del presente disegno di legge, la prima proposta come era venuta dalla Camera dei deputati per le seguenti tre ragioni:

Prima di tutto perchè la questione dei disavanzi, secondochè noi avevamo detto, era stata compromessa dall'articolo 3 della legge del '97; poi perchè non c'era il consenso delle Società contraenti; infine perchè i nuovi aumenti di tasse sono una semplice continuazione delle tasse del 1897 ancora vigenti. E venendo man mano a svolgere le sue idee, il ministro cercò di combattere una per una queste nostre tre ragioni. Io mi permetto dire all'onor. ministro che egli è in errore, e che non sono proprio quelle le ragioni che hanno convinto l'Ufficio centrale a redigere una formola differente da quella del Governo.

L'Ufficio centrale si è ispirato soprattutto a quel sentimento di dignità e a quel rispetto della fede contrattuale che ha informata la modificazione dell'art. 16 e che anche dallo stesso ministro è stata accettata oggi.

Nell'art. 16 si parlava dei disavanzi che potevano essere maturati di mano in mano che procedeva il funzionamento delle Casse attuali. Ebbene, il Ministro d'accordo coll'Ufficio centrale ha dovuto convenire, che, finchè non sia data una interpretazione giusta e da autorità competente agli art. 35-31 dei capitolati non si poteva stabilire che dovessero sopperire al disavanzo delle Casse lo Stato piuttostochè, le So-

cietà, le Società piuttostochè lo Stato o tutte e due insieme od il personale ferroviario da solo o in compagnia di altri enti. Lo stesso Governo ha dovuto convenire che per colmare i disavanzi, bisognava anzitutto definire a chi spettasse il carico di questo pagamento; e siccome il definir ciò dipende dalla interpretazione a darsi agli art. 35-31 dei capitolati, e questa interpretazione è devoluta ad un Collegio Arbitrale, così oggi non si può da una delle parti contraenti risolvere la questione a proprio favore. Qui ha proposito dell'art. 21 siamo nello stesso tema: se non si può fissare in sede di legge a chi imputare il disavanzo che possa maturarsi quotidianamente, tanto meno si può fissare qui a chi imputare il disavanzo già maturato.

Anzi qui, sotto altro aspetto, siamo in condizioni peggiori; perchè quando noi all'art. 16 parliamo di Casse tuttora in funzione, sappiamo di avere di fronte tre elementi innanzi a noi: le Società, lo Stato ed il personale partecipante, sul quale Stato e Società si possono rivalere in caso di disavanzo; ma, quando si parla di disavanzo già maturato, uno dei tre elementi, quello del personale, scompare, non esiste più; sono le pensioni date precedentemente e gli impegni esagerati assunti dalle Casse che produssero un disavanzo che non può esser pagato che dalle Società o dallo Stato. Ora questo debito con quali norme, con quali regole si ha da distribuire fra Stato e Società?

L'Ufficio centrale dice: a norma degli articoli 35-31 dei capitolati e della legge 15 agosto 1897, art. 5.

Mandate a definire l'art. 5 della legge del 1897, mandate a definire l'art. 35 del capitolato e noi diciamo, che chiunque sia chiamato a pagare, paghi.

La nostra formula ha appunto questo intento: provvedere al pareggio delle Casse, ma non perdonare nessuna responsabilità delle Società ferroviarie.

Coll'articolo del Governo i proventi degli aumenti di tassa devono colmare il debito che sarà accertato a carico dello Stato. E sia pure. Noi abbiamo una prima quota di disavanzo o di debito a carico dello Stato: esso è quello del comma quarto degli art. 35-31 dei capitolati, e cioè il disavanzo anteriore al 1885 con tutti gli interessi composti fino al 1900. Ma oltre a que-

sto disavanzo anteriore al 1885, vi è il disavanzo posteriore al 1885, il disavanzo dei 15 anni dal 1885 al 1900 che è ancora da definire, ed è quello che si tratta appunto di regolare.

Ma, per regolarlo, bisogna prima sapere quali responsabilità precise i capitolati del 1885 con gli articoli 35-31 intendevano attribuire alle Società ferroviarie e allo Stato.

Portiamoci pertanto al momento in cui Società e Stato si troveranno di fronte al Collegio arbitrale per fare interpretare gli articoli 35-31 dei capitolati e far decidere le quote parti di responsabilità. E supponiamo per un istante che il Collegio arbitrale esca in una decisione come questa:

Le vostre Casse hanno maturato un disavanzo perchè le Società le hanno amministrato male ed hanno una responsabilità del 25 per cento - lasciatemi convertir in cifre le responsabilità - lo Stato ha lasciato far male ed ha la responsabilità del 25 per cento; sono così un 50 per cento di responsabilità fra Società e Stato; ma altri errori di calcolo fatti nelle Convenzioni del 1885 di cui non hanno colpa nè le Società, nè il Governo, producono un altro disavanzo del 50 per cento. Ora coll'articolo del Governo chi paga, domando io, questo 50 per cento?

Le Società, no; lo Stato, no, perchè ha esclusivamente la responsabilità del 25 per cento; per l'altro 50 per cento non c'è più nemmeno il personale ferroviario per addossargli il residuo debito aumentandone le trattenute; avremo così insoluto e perpetuato un disavanzo del 50 per cento.

Non basta; coll'articolo del Governo c'è quest'altra conseguenza, l'ammette lo stesso ministro, l'indennità.

Lo Stato paga il suo disavanzo, e le Società, siccome hanno un'indennità, il loro disavanzo lo pagheranno con questa; ma le Casse avranno sempre un disavanzo del 50 per cento a cui nessuno provvede; e lo Stato avrà di meno di quello che avrebbe secondo il nostro articolo, perchè avrà le sovrattasse diminuite dell'indennità da pagarsi alle Società.

L'onorevole ministro divide il disavanzo in due parti, quello anteriore, e quello posteriore al 1885; ma poi dice che la legge del 1897 non compromette niente perchè se l'art. 3 di quella legge dice che i prodotti delle sovrattasse andavano a colmare il disavanzo al 31 dicem-

bre 1896, soggiunge però, che andavano *in aggiunta* dei versamenti dei quali si parla nel quarto comma dell'art. 35 del capitolato.

Ora qui proviamo d'intenderci e parlar chiaro. Ci sono due debiti che fanno un totale, ci è un gran disavanzo formato da due disavanzi: quello prima del 1885 e quello dal 1885 al 1900, ma è più che naturale che la legge dica: il disavanzo del 1897 è un'aggiunta a quello del 1885; ma da ciò ad inferire che all'art. 3 della legge del 1897 si voglia comprendere solamente il disavanzo del 1885 e che le somme riscosse dopo, oltre il 2 per cento del prodotto ultra-iniziato vadano in aggiunta a quel solo disavanzo anteriore al 1885, ci corre troppo perchè noi possiamo assecondare l'illusione del ministro.

Io non mi permetto di fare dell'ermeneutica legislativa davanti a magistrati e giurisperiti come vi sono in quest'aula, ma fino a prova contraria non intenderò mai che una sovrattassa per colmare un disavanzo al 1896 anche se *aggiunto* a un provento fissato per colmare un antico disavanzo al 1885, non debba colmare il nuovo disavanzo al 1896, ma debba essere distratta pel solo antico disavanzo del 1895.

L'onorevole ministro ci attribuisce una riluttanza ad accettare l'art. 21 del Governo, perchè il Governo non cercò e non ottenne il consenso delle Società; e ci fa dire che noi volessimo quasi sottoporre l'autorità del Governo al beneplacito delle Società.

Non è esatto neanche questo.

Lo Stato può fare quest'articolo di legge, può farne quanti altri gli piaccia; può anche fare a meno del consenso delle Società, ma le Società hanno per sè il diritto di domandare indennità; e il ministro non può rifiutare nè impedire la domanda, anzi afferma oggi che è pronto a pagarle nella debita misura.

In quanto al calcolo delle indennità, disse che era difficile alle Società di provare il danno da esse sofferto per le sovrattasse.

Il vero è che esse potranno venir fuori cogli esempi dell'Austria e dell'Ungheria, le quali, dopo diminuite le tariffe, hanno aumentato del 30 o 40 per cento il traffico e potranno fare il calcolo a rovescio, cercando dimostrare che se il traffico aumenta di un tanto per cento in proporzione delle diminuzioni di tariffe, di un altrettanto per cento diminuisce quel traffico in proporzione dell'aumento di tasse.

Ma un'altra cosa dice il ministro che è assai grave; egli afferma che le Società nel 1897 diedero il consenso senza per nulla pretendere di partecipare ai proventi delle tasse; e lesse una deliberazione con cui le Società avrebbero stabilito di aderire senz'altro ai provvedimenti temporanei del 1897.

Ma questi provvedimenti temporanei del 1897 già erano stati votati dalla Camera. Essi sostituivano precisamente la legge del 1897 che abbiamo sotto gli occhi.

In quei provvedimenti temporanei era detto a chiare note che la somma da riscuotere colle sovratasse andava al disavanzo del 1896...

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetta, non è...

ROUX, *relatore*. Io riferisco le sue parole, onorevole ministro, le precise sue parole: « Il Consiglio, ecc., ecc., delibera di aderire ai provvedimenti temporanei votati dalla Camera ».

Dunque nei provvedimenti deliberati dalla Camera si comprendeva il nuovo aumento di tasse che doveva andare a beneficio del disavanzo maturato al 1896.

Tale era il significato di ciò che era stato deliberato dalla Camera. Del resto questa è una questione che può riguardare il Governo, molto più di quello che possa riguardare l'Ufficio centrale.

Che, se nel 1897 le Società davano il consenso, perchè le soprattasse del 1897 andassero a beneficio del solo disavanzo anteriore al 1885, onorevole Lacava, mi permetto consigliarle una cosa: si rivolga anche oggi alle stesse Società; esse furono tanto generose allora, e non lo saranno meno anche oggi. O perchè non dovrebbero rispondere: Sì, sì, mettete pure delle tasse; siamo contentissime che esse vadano a esclusivo beneficio dello Stato contro il patto contrattuale; siamo contentissime di pagare noi tutto il disavanzo posteriore al 1885. Se l'onorevole ministro arriva a queste conclusioni, l'Ufficio centrale per il primo lo applaudirà, e dirà che certamente egli ha una grande influenza sulle Società. Ma la volontà delle Società a noi non pare così rosea come al ministro. Esse la hanno dimostrata nella loro recente petizione. E qui, una delle due, o noi non abbiamo ben compresa la deliberazione del 1897 delle Società, o non sappiamo leggere la petizione del 1900. Perchè oggi nel 1900 le Società protestano e

fanno una petizione in cui dicono: « Guardate che, se ci mettete le tasse in quelle condizioni che sono comprese nell'art. 21, noi protestiamo per avere l'indennità che ci è dovuta a tenere dei contratti ».

Anzi le Società vanno più in là ancora; esse protestano perfino contro l'articolo come era stato redatto dall'Ufficio centrale.

A questo punto, io, francamente, se anche discorde col Ministero nella interpretazione dei diritti ed obblighi delle parti contraenti, sono però più di lui rigoroso e severo verso le Società e, dico che esse, con l'articolo nostro, non hanno alcun diritto di protesta. Perchè, stando alla lettera delle loro proteste, esse vogliono mettersi in questa condizione: se non hanno responsabilità, non vogliono pagare; se hanno responsabilità, non vogliono pagare egualmente e reclamano che le tasse vadano a beneficio anche di essi, liberandole da ogni responsabilità.

Ora, questo non è assolutamente ammissibile, e perciò nell'articolo nostro abbiamo chiaramente stabilito che queste tasse devono andare a beneficio dei disavanzi, quando questi disavanzi non sono dovuti a responsabilità, a cattiva gestione delle Società. Così in qualunque occasione, per qualsiasi motivo, se nel servizio delle Casse, le Società abbiano mancato ai loro doveri secondo la legge del 1885, o abbiano mancato agli obblighi assunti con la legge del 1897, noi vogliamo che le Società paghino, e quindi scriviamo nell'articolo: « salve le responsabilità delle Società ».

Voi non vi preoccupate d'altro che del possibile debito dello Stato, e per giunta affrontate leggermente il rischio di dover pagare una indennità alle Società; noi invece abbiamo in mira qualche cosa di più elevato; prima noi ci riferiamo all'art. 25-31 dei capitolati che è ancora da interpretare e fino a legale interpretazione fattane, non ammetto una decisione in favore di nessuno, neanche dello Stato; in secondo luogo noi, ispirati da un sentimento di giustizia e di equità, pensiamo anche al definitivo assetto delle Casse ferroviarie e alla loro regolare funzione.

Quando il Governo abbia avvocato solamente a sè le sovratasse attuali, non preoccupandosi di quegli altri disavanzi che non siano imputabili alle Società, allora io ripeto che il Go-

verno farà opera imprudente e pericolosa; e questa legge non corrisponderà al suo scopo. Più tardi il Governo sarà costretto di tornare a noi per domandare a noi nuovi fondi, e per pagare le indennità alle Società e soprattutto per colmare i disavanzi, che non siano imputabili a nessuno, nè a Stato, nè a Società, ma che restando nelle casse saranno un nuovo debito latente che ne minaccerà l'esistenza e ne impedirà il mantenimento degli impegni da esse assunti.

Perocchè qui non bisogna illudersi. Non sarà lo Stato che potrà sollevare contro le Società il personale ferroviario affinché si faccia da esse pagare più di quello che dalle Società sia dovuto; ma accadrà tutto il contrario; e il Governo, che avrà posto mano nell'ordinamento degli Istituti di previdenza, sarà citato a compiere questo ordinamento da lui lasciato imperfetto; ve lo costringeranno, oltre il buon diritto, anche il pubblico interesse. E a questo riguardo io finisco colle parole che nella memorabile discussione della legge del 1897 in Senato, ha detto il nostro illustre presidente, onorevole Saracco.

Quando vi siano disavanzi non imputabili a Società, e sia puranche non imputabili allo Stato, bisognerà bene che qualcuno vi pensi, diceva l'on. Saracco. Sentite le sue parole:

«Io vi domando, o signori, quando il personale ferroviario che ha servito il paese si trovasse in queste distrette, che dopo aver spesi i migliori anni della vita in servizio pubblico di prim'ordine, come questo delle ferrovie, si trovasse innanzi ad una Cassa divenuta insolvente, io domando quale sarà l'uomo che sedendo sui banchi del Governo avrebbe il coraggio di rispondere che lo Stato non può essere obbligato a pagare del suo.

«No, o signori», soggiungeva l'on. Saracco, «io dico un'altra volta, che questo non è possibile; ed io, quando avevo l'onore di sedere nei Consigli della Corona, ho dichiarato più volte, col consenso dei miei colleghi, che il Governo aveva il sacrosanto dovere d'impedire che si avverasse una simile eventualità».

Ora col nostro articolo è tolta questa eventualità, perchè noi provvediamo a tutti i disavanzi, ma facciamo pagare le Società per tutte le responsabilità dal 1885 fino ad oggi.

Coll'articolo del Governo questi tutela, e solo

fino a un certo punto, il proprio interesse, ma lascia scoperto l'interesse degli impiegati e si sottopone...

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. No, no...

ROUX, *relatore*... Lascia scoperta una parte del disavanzo delle Casse, e si sottopone al rischio di dover pagare una indennità alle Società. Se questo sia accetto al Senato, il relatore (non so se debba dire l'Ufficio centrale), il relatore, ripeto, si sottometterà, perchè l'ultimo tra voi non può certamente imporre la propria opinione; ma una cosa egli avverte ancora, ed è che noi abbiamo compilato il nostro art. 21 come logica conseguenza dell'articolo 16.

L'art. 21 non può oggi definire un'attribuzione precisa di debiti e di disavanzi, finchè l'art. 35 del capitolato, a norma di quanto dicemmo illustrando il nostro art. 17, non sia interpretato autorevolmente od almeno contrattualmente. Quando quell'articolo sia interpretato, allora sarà possibile una definizione precisa anche dell'art. 21.

L'articolo proposto dal Governo ha l'inaccettabile inconveniente o di voler determinare e fissare fin d'ora l'interpretazione di un articolo del capitolato sottoposto al giudizio del Collegio arbitrale, o di lasciare un nuovo debito nelle Casse ferroviarie e non provvedervi definitivamente.

Per queste ragioni noi raccomandiamo al Senato di adottare la nostra proposta. (*Bene*).

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Non ritornerò sulla lunga discussione già fatta, soltanto mi permetterò di dire al Senato che l'onorevole relatore mi ha fatto dire quel che io non ho punto detto.

Egli dichiarò che io intendo di interpretare l'articolo 35 del Capitolato.

Invece è proprio l'opposto; in tutto il mio discorso ho detto che questo articolo, se controverse sorgeranno, e non si possano definire d'accordo, dovrà essere interpretato dal Collegio degli arbitri. Ho detto e replico che per quanto si riferisce alla legge del 1897, io non mi arrogavo il diritto di interpretazione.

La legge del 1897, lo ripeto ancora una volta, è quella che è; e siccome le Società pretendono

che il provento delle sopratasse imposte da questa legge sia destinato a colmare i due disavanzi, aggiungevo che questa era una questione da lasciare agli arbitri.

Ho anche detto che sul 2 per cento del prodotto ultra-iniziale *nulla quaestio*.

Prego quindi l'onorevole relatore di non farmi dire quello che non ho inteso di dire.

Soltanto ho dichiarato che quelle imposte dalla legge che discutiamo sono tasse nuove; e poichè la legge del 1897 lascia dei dubbi, facciamo che non si possano estendere ai nuovi proventi, e stabiliamo con chiarezza che i sacrifici che nei chiediamo ai contribuenti, vadano solo a beneficio dello Stato e non a diminuire anche il disavanzo delle Società.

Nulla con ciò si pregiudica della questione delle responsabilità. Il Governo non la vuole giudicare, come non la giudica. Essa sarà giudicata dal Collegio arbitrale, come è anche confermato dal secondo comma dell'art. 5 della stessa legge 15 agosto 1897, che lascia immutati i rapporti giuridici fra Società e Stato circa le questioni di responsabilità.

Dunque le responsabilità delle Società il Governo non le tocca, non le turba, ma le lascia come sono. Verrà l'ora in cui saranno giudicate dal Collegio arbitrale.

La questione è ora questa, o signori, cioè che la destinazione dei proventi delle nuove tasse venga precisata con formola chiara ed esplicita, senza pregiudicare in alcun modo le questioni che possono nascere sull'applicazione delle sopratasse del 1897 e delle successive leggi di preroga.

In altri termini, vi è un disavanzo dello Stato, che il 2 per cento del prodotto ultrainiziale non basta a ricompare, e deve ricorrere ad altri proventi; ma, poichè questi si ottengono aumentando le attuali tasse *erariali* sui trasporti, non vi sarebbe ragione che dei sacrifici dei contribuenti si giovassero anche disavanzi, di cui le Società potrebbero, da un giudizio arbitrale, essere riconosciute responsabili.

Ecco il perchè della proposta del Governo, la quale prescinde da ogni interpretazione del contratto e nulla altera nella reciproca posizione giuridica dello Stato e delle Società, per ciò che attiene alla questione delle responsabilità dei disavanzi. È questa una questione della quale il Governo non intende ora discutere, in

un ramo del Parlamento, poichè si tratta di interpretazione di contratto.

L'onor. relatore ha avvertito, che ci può essere un disavanzo non per colpa delle Società, non per colpa del Governo, ma per errore di calcoli. Veramente di disavanzi ne conosco tre. Il disavanzo anteriore alle convenzioni che è quello di cui parla l'articolo 35 del capitolato. L'altro è un disavanzo dipendente da calcoli errati, e che chiamerei disavanzo *organico*.

Ma questo a chi è imputabile?

Gli statuti ora vigenti, cioè quelli attuati al 1° gennaio 1890 furono proposti dalle stesse Società. Quindi su di esse soltanto ricade la responsabilità dei calcoli errati, che ebbero per immediata e necessaria conseguenza di stabilire a carico delle Casse impegni superiori ai mezzi disponibili.

Infine un altro disavanzo io conosco, quello che dirò di *gestione*, perchè le Società, per migliorare il loro bilancio, largheggiarono nei collocamenti a riposo degli impiegati, aggravando così indebitamente le condizioni delle Casse.

Ho accennato a queste tre specie di disavanzo, solo per rispondere all'onor. relatore che mi parlava di disavanzo a cui nessuno potrebbe esser tenuto, giuridicamente, di provvedere, ma non mi fermerò di più su questioni che non è qui il luogo di discutere. Lasciamole al collegio degli arbitri, e limitiamoci a disporre solo che questi nuovi proventi servono a coprire il disavanzo dello Stato, salvo ad accertare le responsabilità delle Società.

Il relatore ha detto che le Società hanno protestato contro questo articolo. È verissimo, ma esse non hanno protestato contro l'articolo del Governo, bensì contro l'articolo, prima edizione, dell'Ufficio centrale.

E quando avanzarono tale protesta? La avanzarono appena ebbero sentore delle difficoltà che aveva il Governo di accettarlo.

Ora la seconda edizione dell'articolo non distinguendo, come si faceva nella prima, il 2 per cento del prodotto ultra-iniziale dagli altri proventi, fa nascere il dubbio che quel 2 per cento non debba più andare a beneficio esclusivo del disavanzo dello Stato, ma a beneficio comune...

ROUX, *relatore*. No...

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. La seconda edizione dunque è peggiore della prima, perchè

pone in dubbio anche la destinazione chiaramente data dall'art. 35 del capitolato, comma quarto, alle quote del prodotto ultra-iniziale.

L'onorevole relatore insiste sulle proteste delle Società. Ho già detto per quali ragioni il Governo non debba eccessivamente preoccuparsene.

Queste proteste, ripeto, saranno improduttive di ogni effetto se le Società non riusciranno a provare il danno loro derivato.

Dunque è *incerto* l'onere che potrebbe derivare allo Stato da un'azione d'indennizzo per parte delle Società; *certo* invece è il danno, ammettendole alla promiscuità dei proventi delle nuove tasse. Tali tasse danno cinque o sei milioni all'anno e non può dirsi quale parte di siffatto cospicuo provento dovrebbe essere assorbito dalle Società a diminuzione del disavanzo che risulterà accertato a loro carico.

Ho voluto insistere su ciò perchè mi pareva che il relatore avesse voluto farmi confondere due questioni: la questione delle soprattasse della legge del '97 e quella dei proposti aumenti di tasse. Noi non chiediamo altro se non che: nello interesse del tesoro facciasi in modo che questi nuovi aumenti di tasse sieno destinati a colmare soltanto il disavanzo dello Stato.

Ma potrà esservi, si dice, un disavanzo non imputabile nè allo Stato, nè alle Società. Onorevole relatore, credo di aver già dimostrato che un disavanzo di tal genere, a nessuno imputabile, non si può ammettere; ad ogni modo, è cosa da vedersi a tempo e luogo.

Intanto si può esser certi che è nell'interesse dello Stato che il personale sia ben tutelato e che non si debba trovar esposto nè ad aggravii soverchi, nè a dolorose delusioni nelle sue aspettative, come è fermo intendimento del Governo, e come lo stesso onor. relatore ci ha consigliato e ci ha raccomandato; ma tutto ciò non deve e non può condurci ad ammettere che i proventi delle nuove tasse sieno destinati a beneficio dei disavanzi delle Società.

Noi crediamo che il Governo, lo ripeto ancora una volta, debba insistere nel volere che quei proventi servano ad esclusivo sgravio del disavanzo dello Stato. Se poi sorgessero altri disavanzi non imputabili alle Società, sarà allora il caso di avvisare ai provvedimenti opportuni.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Parrà forse inopportuno che nuovo ai dibattiti parlamentari mi faccia ad interloquire in una discussione così ardua e complessa; pur tuttavia siccome la discussione seguita ha indotto in me una convinzione profonda, così mi permetto di manifestarla, non fosse altro che per dichiarazione di voto.

Ho seguito attentamente il discorso del senatore Roux, e sono venuto nella convinzione che il suo ragionamento avrebbe dovuto condurlo a una conclusione diversa, da quella contenuta nell'art. 21, quale è ora proposto dall'Ufficio centrale.

Il concetto infatti a cui s'ispirò tutto il progetto dell'Ufficio centrale ed il suo egregio relatore fu essenzialmente questo, che non si voleva in nessun modo pregiudicare l'interpretazione degli articoli 35 e 31 dei capitolati delle convenzioni ferroviarie, soprattutto nella parte che si riferisce alla responsabilità dei disavanzi avvertatisi nelle attuali Casse.

Ora se tale è il concetto a cui s'informa il progetto dell'Ufficio centrale, io non riesco a comprendere come esso sia poi venuto a proporre un articolo come quello di cui si discute, il quale modifica perfino le disposizioni dell'articolo 35 quanto al modo in cui si dovrà provvedere ai disavanzi. Noi vediamo infatti che l'art. 35, al comma quarto, dispone espressamente, che la quota del prodotto lordo ultra-iniziale deve servire per coprire il disavanzo anteriore al 1º luglio 1885, che è posto a carico dello Stato.

Invece l'Ufficio centrale col suo art. 21 proporrebbe, che anche la quota del prodotto lordo ultra-iniziale non andasse unicamente a colmare il disavanzo formatosi anteriormente al 1º luglio 1885, ma che tale quota debba invece confondersi con l'importo di tutte le altre soprattasse, che furono poscia stabilite o si stabiliscono col presente disegno di legge per poter servire con esse a pagare i vari disavanzi delle Casse, senza distinguere fra quelli a carico dello Stato e quelli che possono essere a carico delle Società.

Per tal modo si viene a modificare lo stesso art. 35, la cui interpretazione si voleva lasciare al Collegio degli Arbitri, e si viene a fare un'amalgama del disavanzo anteriore al 1º luglio 1885, cogli altri posteriori, la cui responsabi-

lità non è ancora deciso se debba essere a carico delle Società o a carico dello Stato.

Ora se è vero, come certamente è, che si vuol lasciare impregiudicata l'interpretazione degli articoli 35 e 31 del capitolato delle convenzioni ferroviarie, non è il caso di stabilire fin d'ora con un articolo di legge, che lo Stato debba senz'altro assumersi una parte della responsabilità dei disavanzi posteriori al 1° luglio 1885.

Quella sarà poi la questione che, come ha ben detto l'onorevole Roux, dovrà essere risolta dal Collegio degli Arbitri, la questione, cioè se i disavanzi posteriori a quell'epoca debbano essere a carico esclusivo delle Società, o in parte anche a carico dello Stato; ma finché essa non è stata decisa, non può essere il caso che lo Stato debba già riconoscere fin d'ora di dovere esso prendere a proprio carico una parte del disavanzo posteriore al 1° luglio 1885. È questa la ragione, per cui io credo che mentre l'articolo proposto dal Governo non può in nessun modo pregiudicare i diritti delle Società, anzi li lascia completamente salvi; quello invece che è proposto dall'Ufficio centrale, secondo il mio modesto avviso, si mette in parte in contraddizione collo spirito, che anima il disegno di legge; inquantochè mentre questo ha soprattutto lo scopo che non si tocchi il contratto e non si pregiudichi l'interpretazione di esso, qui si avrebbe un articolo di legge che comincia a modificar il contratto, disponendo che una parte di ciò che dovrebbe andare a colmare il disavanzo a carico dello Stato venga applicato eziandio ad altri disavanzi, che in tutto o in parte potranno esser posti a carico delle Società.

Del resto, come ho detto fin principio, io non intesi di voler influire sugli apprezzamenti altrui, ma unicamente di indicare i motivi che mi inducono a votare l'art. 21 quale è proposto dal Governo.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. All'onorevole Carle ed al ministro io debbo anzitutto spiegare alcune cose per discolpare me e l'Ufficio centrale da alcune infondate accuse.

Noi dell'Ufficio centrale avevamo compilato un articolo molto preciso, in cui era detto: « Le quote del prodotto lordo ultra-iniziale di cui

al quarto comma ecc., saranno destinate esclusivamente a colmare il disavanzo anteriore al 30 giugno 1885 ».

Un tale articolo era l'interpretazione precisa dell'art. 35 della legge del 1885. Ma poi all'ultimo venne sostituita la formula che avete sotto gli occhi.

Orbene, da tutti potevo aspettarmi l'osservazione formulata dall'onorevole Carle, poichè a chi guarda superficialmente una tale osservazione può sembrare sufficientemente fondata; da tutti, anche dall'onorevole Carle era da aspettarsi una simile osservazione, ma dal ministro, no.

Perchè il ministro sa che la nuova redazione dell'articolo come fu portata oggi era stata lungamente studiata e discussa coi funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici; e se l'Ufficio centrale l'ha oggi ancora sostituita al suo primitivo articolo, l'ha fatto per amore di conciliazione e per vedere di ottenere più facilmente il componimento di questo breve dissidio. Del resto l'Amministrazione dei lavori pubblici, anche con la modificazione primamente studiata e da noi oggi proposta, aveva perfettamente ragione, e il nuovo articolo nostro non contiene affatto nè le confusioni nè le contraddizioni, che vi trova il senatore Carle.

Quando noi diciamo che il 2 per cento del prodotto lordo ultra-iniziale, i proventi delle sopratasse del 1897 e quelli dei futuri aumenti di tasse, vanno a coprire i disavanzi delle Casse, forsechè vogliamo noi distrarre un solo centesimo dei proventi dalla loro destinazione?

Giammai; tutto ciò che non è abrogato resta e il 2 per cento del prodotto lordo ultra-iniziale andrà a coprire il disavanzo anteriore al 1885; il prodotto delle sopratasse imposte nel 1897 andrà a coprire i disavanzi contemplati dall'art. 3 della legge 15 agosto 1897 e i proventi dei nuovi aumenti di tasse andranno insieme a coprire i disavanzi di tutte le Casse, salve sempre le somme che dovranno le Società per le responsabilità accertate a loro carico.

Di questo articolo nessuno ha diritto di lamentarsi; sono salvi tutti i diritti, sono riaffermate tutte le responsabilità, è riservata la destinazione di ogni provento secondo l'attribuzione loro data dalle rispettive leggi, e mi duole che l'onorevole Carle l'abbia trovato confuso.

E adesso per tornare alla formula dell'articolo 21 quale è proposto dal Governo, io mi permetto indirizzare una sola domanda o all'onorevole ministro dei lavori pubblici o al ministro del tesoro, a chiunque di essi spetta.

Il ministro dei lavori pubblici dice che le nuove tasse debbono andare a beneficio dei disavanzi che saranno accertati a carico dello Stato. Egli si dice pronto a pagare le indennità, che competeranno, dopo maturo giudizio, alle Società, a norma dell'art. 17 ed equivalenti dei contratti colle Società, per l'imposizione di nuove tasse senza il consenso di esse.

Ora questo per nulla toglie ciò che ho detto io, che possa darsi vi sia anche un disavanzo all'infuori delle responsabilità dello Stato e delle Società.

Io non posso accettare le gravi parole dette dal ministro per giudicare in causa propria una vertenza che noi apposta vogliamo lasciare impregiudicata, e per addossare ad altri una responsabilità che sta al Collegio Arbitrale, e non ad una delle parti, definire precisamente.

L'Ufficio centrale si è tenuto sempre al di sopra di ogni contestazione delle ragioni tanto dello Stato che delle Società, mandando le parti a far valere queste ragioni davanti ai giudici.

Adunque rilevo solamente l'affermazione del ministro che quando ci siano disavanzi non imputabili nè alle Società nè allo Stato, si penserà al da farsi. Resterà adunque ancor sempre qualche cosa a cui provvedere. Ora vedete come si pone chiara la questione.

Il nostro articolo, almeno nella convinzione nostra e anche, spero, nella convinzione del Senato, dice chiaro che si sopperisce al disavanzo, non dello Stato, ma al disavanzo delle Casse, e s'informa precisamente a tutta la discussione che avvenne in quest'aula in occasione della legge del 1897, la quale non parlava di disavanzi speciali, ma di quelli generali delle Casse.

Questo nostro articolo salva per giunta le responsabilità imputabili alle Società, cioè obbliga le Società a pagare quello che per colpa propria debbono pagare.

Così il nostro articolo è definitivo; con esso non si ha più da provvedere altro per i pareggi delle Casse ferroviarie.

Invece ben diversamente stanno le cose se passa l'articolo del Governo.

In questo caso avremo bensì gli aumenti di tasse a beneficio dello Stato; ma lo Stato dovrà pagarne una parte alle Società per indennizzarle d'aver gravato le tasse ferroviarie senza loro consenso e senza loro partecipazioni. Quindi dei proventi delle nuove tasse solo una parte è a beneficio del disavanzo a carico dello Stato, un'altra parte andrà a beneficio delle Società a titolo d'indennità; le Società pagheranno il disavanzo di cui esse son responsabili coi denari percepiti dallo Stato a titolo d'indennizzazione, e il disavanzo che non sia imputabile nè allo Stato, nè alle Società, resterà frattanto per aria, insoluto, finchè il Governo non sarà costretto a venire con un'altra legge innanzi a noi, per avere nuovi fondi da destinare ai possibili disavanzi che ci saranno ancora nelle Casse ferroviarie, dopo l'approvazione dell'art. 21 da esso proposto.

Ora tutto questo è eliminato e definito col nostro articolo: la presente legge con esso può veramente portare in fronte il titolo di « Provvedimenti definitivi ».

Coll'articolo del Governo in verità le Società saranno assai contente, perchè avranno un'indennità notevole e insperata, e vedranno più presto colmarsi le Casse con una maggiore entrata, quando sarete costretti a domandare altri fondi per i disavanzi oggi lasciati insoluti; ma guardando alla cosa in sè e non nell'interesse delle Società, resta sempre che i nostri sono *provvedimenti definitivi*, quelli del Governo sono invece *transitori e provvisori*: e per colpa di esso non sarà ancora conchiusa la lunga serie di guai che affligge gl'Istituti di previdenza e che tiene ansioso il personale ferroviario.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Il mio collega dei lavori pubblici ha trattato così ampiamente e profondamente la questione, che io mi potrei tacere; ed anzi, parlando, ho solo timore di diminuire l'efficacia delle ragioni da lui recate innanzi al Senato.

Però, come ministro del tesoro, ho l'obbligo di congiungere il mio appello a quello che egli a voi, onorevoli senatori, ha rivolto, per pregarvi di dare favorevole il vostro voto alla proposta formulata dal Governo.

Quale sentimento di equità il Governo abbia portato alla disamina di questa legge, e dinanzi alle proposte dell'Ufficio centrale, ve ne fanno fede i lunghi articoli insieme concordati.

Questo vi dimostra che da parte del Governo non si procede nè con parzialità, nè con sospetto, nè con interpretazioni che mirino alle ragioni di una sola delle due parti.

Il fatto stesso che non solo l'amministrazione dei lavori pubblici, ma parecchie amministrazioni vi collaborarono diligentemente, insieme con l'egregio relatore dell'Ufficio centrale (il quale in questo passaggio della legge di cui ci occupiamo al Senato, lascia così prezioso documento del suo sapere con la relazione da lui dettata) significa esso pure quale fosse il pensiero che informava, per mente e per volere dei ministri, tutti coloro i cui uffici nelle varie amministrazioni si riferiscono a così ardua e complicata materia.

Può essere, anzi è di fatto, che in uno stadio di questa discussione si fosse giunti per un momento alle varianti accennate dall'onorevole relatore; ma egli rammenta al pari di noi come fatte oggetto quelle varianti di nuove discussioni si rimase, pur troppo, separati intorno all'ultima soluzione relativa all'art. 21.

Onorevoli senatori, l'aver il Governo aderito all'Ufficio centrale rispetto all'art. 16 potrebbe rendere anche più pericolosa l'accettazione da parte del Senato dell'art. 21 quale è uscito dalla ultima proposta del vostro Ufficio centrale.

Non occorre che ve ne esponga il motivo.

Certo egli è che, approvando l'art. 21 quale l'ha proposto il Governo, già lo dichiarò con chiarissima competenza giuridica il senatore Carle, non si pregiudicano, come pregiudicar non si devono, i diritti contrattuali della Società. Si lasciano invece salve e impregiudicate le ragioni del tesoro, in nome del quale io ho l'onore di parlare.

Il senatore Roux col suo acuto e fertile ingegno ha trovato un argomento che può parere stringente rispetto ad un eventuale disavanzo ch'egli prevede abbia a rimanere scoperto.

Egli disse che approvando l'art. 21 secondo la proposta del Governo, la questione non è definita, che approvando quello proposto dall'Ufficio centrale definita sarebbe.

Per verità io non mi accingo a lottare contro questa prova ingegnosa dell'argomentare vivace e vario dell'onorevole Roux.

Ma non so comprendere come se è tale da riuscire non definitiva la disposizione del Governo, avrebbe invece il merito di risolvere definitivamente le dubbie eventualità dell'avvenire quella redazione che tanto vi raccomanda l'Ufficio centrale.

Non so se disavanzi scoperti abbiano a rimanere e faccio all'uopo tutte le riserve nell'interesse e secondo le ragioni dell'erario. Ma se tale eventualità avesse ad avverarsi, non appare davvero come la forma preferita dall'Ufficio centrale basterebbe meglio della nostra a provvedere. Non siamo nel tema, onorevole relatore. Del resto il Governo, già lo disse il mio collega dei lavori pubblici, sente nel suo pensiero e nell'animo tutta la verità, tutti i doveri ricordati dalle parole testè lette dell'illustre presidente di questo consesso, e non vi è dubbio che se verrà un giorno, che non basterebbe ad evitare la redazione dell'Ufficio centrale, se verrà un giorno, ripeto, in cui fosse ancora d'uopo provvedere, non vi sarebbero ministri alieni dall'apprestare i mezzi occorrenti per la legittima e piena tutela del personale cui si riferisce questa legge e per i riguardi ad esso dovuti.

Onorevoli signori, questa legge già da lungo tempo si trascina; giova ch'essa giunga finalmente in porto, non solamente nell'interesse dello Stato, ma perchè l'attendono e l'invocano, con tutta ragione, molti e molti impiegati delle strade ferrate ai quali fu promessa. Sarebbe cosa troppo dura e inopportuna defraudarne ancora le speranze, la vivissima aspettativa.

Se al Senato piacerà di approvare l'articolo quale è proposto dal Governo certamente le vicende ulteriori alle quali potrà andare incontro questo disegno di legge saranno meno ardue e il suo cammino potrà procedere più sollecitamente.

Io raccomando al Senato, come ministro del tesoro, l'articolo proposto dal mio collega dei lavori pubblici, intorno al quale nell'interesse dell'erario, ch'è quanto dire dei contribuenti, auguro sia propizia la decisione del Senato.

VITELLESCHI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI, *dell'Ufficio centrale*. Prima che si proceda alla votazione, mi si conceda spendere poche parole per richiamare di nuovo l'attenzione degli onorevoli ministri sull'argomento che ci occupa, per vedere se non sia possibile evitare questo conflitto.

Mi pare proprio il caso del malato che muta lato credendo di schermire il suo dolore. In sostanza le Società e il Governo, si palleggiano fra loro, questo grave carico del disavanzo per vedere chi debba sopportarlo.

Ora a me pare, o signori, che in tutto questo si dimentichi una cosa sola, e cioè che il soddisfare a questo disavanzo, al di là di una certa misura e secondo le diverse responsabilità, è un interesse meramente politico.

Chiamiamo le cose col loro nome. Le Società potranno avere delle colpe, avranno delle responsabilità; e a queste soddisferanno. Ma non conviene dimenticare che, in sostanza, queste Casse erano autonome, e che quindi, secondo l'andamento naturale delle cose, quando queste Casse non avevano più di che soddisfare ai loro impegni avrebbero fermato i pagamenti, come qualunque Cassa di assicurazione o previdenza che giunga al fallimento.

Questo è lo stato giuridico della questione, meno, forse, per una parte e per la quale il Governo aveva contratto impegni determinati.

Questo è quello che accadrebbe in tutti i casi congeneri in tutti i paesi del mondo.

Ma qui interviene una ragione politica. Il Governo non può permettere, per alte e grandissime ragioni politiche, che quelle Casse arrestino i pagamenti. Ma allora provveda esso. Perché, a qual titolo obbligare le Società che hanno delle responsabilità, degli interessi propri a rimettere del loro?

Si dice che il legislatore può far tutto, sia pure, ma non può commettere ingiustizie.

Ora io lo ripeto, la verità è questa, e cioè che quando le Casse non potevano più pagare, i pensionati non sarebbero stati pagati; ma siccome il Governo non poteva tollerare questo, perciò doveva provvedere. Ma non può provvedere a spese altrui, o almeno al di là di quello che possono importare delle reali e dimostrate responsabilità degli altri enti interessati...

BOSELLI, *ministro del tesoro* ... Con nuove tasse.

VITELLESCHI, *dell'Ufficio centrale*. Pur troppo con nuove tasse. Ed è di queste che si tratta. Ma arrivato a questo punto, a me pare che nell'insieme le Società, per quanto difendano i loro interessi, siano disposte a cooperare nei limiti del possibile.

Non vi pare che sia più generoso, stando così le cose, di non fare tutte queste distinzioni?

E perchè il provento delle tasse vada ad estinzione del disavanzo non sarebbe miglior consiglio non preoccuparci troppo di quale disavanzo, dal momento che alla fine, dovrete pagare?

A me pare perciò che l'articolo dell'Ufficio centrale sia ispirato ad un sentimento molto più largo. C'è un disavanzo, si deve colmare e poichè tasse si devono imporre, valgano almeno a farlo sparire.

Ma questa questione delle tasse mi spinge a sottoporvi un'altra considerazione. Finchè voi imponete tasse sopra le vostre vittime naturali che sono i contribuenti, per certi dati obiettivi di carattere generale, è naturale che il Governo se ne attribuisca puramente e semplicemente l'importo; ma quando voi andate a mettere le tasse sull'esercizio di un ente che ha interessi suoi e responsabilità sue, per lo meno dovrete richiederne il consenso perchè possa salvaguardare i suoi interessi. È l'abbici della più elementare convenienza economica e politica. E ciò è talmente vero che fu pattuito nelle Convenzioni che per mettere delle imposte ci voleva il consenso delle Società, le quali sarebbero state indennizzate se ne patissero danno. Ciò era giusto e nella natura delle cose.

Questa volta invece e con quell'articolo voi intervenite, direi quasi brutalmente, negli affari delle Società ed imponete sopra il loro esercizio tasse che avranno certo un riflesso, un grave riflesso sulla loro economia; sarà quello che sarà; ma non si aumenta il tre per cento sui trasporti a grande velocità e l'uno per cento sulla piccola velocità, senza disturbare le condizioni economiche non solo delle Società, ma di tutto il paese.

Poichè un così grosso sacrificio deve farsi e le Società sembrano disposte a sopportarne la loro parte, non è giusto che lo Stato voglia appropriarsene solo il vantaggio, effimero vantaggio, siccome più sopra abbiamo dimostrato.

Io non voglio trattenere di più il Senato che è ormai abbastanza informato da questa discussione. Mi riassumo pregando di nuovo i signori ministri di considerare come, in sostanza, si tratti di una questione che, praticamente, non ha nessuna importanza, perchè alla fine i disavanzi si devono colmare ed è necessario che si colmino.

La formula proposta dall'Ufficio centrale è più larga, più razionale e più rispettosa per gli interessi altrui ed è altresì definitiva.

Male s'intende che quando si è fatta una legge di comune accordo e che si è quasi arrivati in porto si debba lasciare uno strascico, sì per le questioni alle quali darebbe luogo il sistema delle indennità, sì per quella parte di disavanzo alla quale, secondo che il relatore ha spiegato, non sarebbe provveduto ed a cui più tardi occorrerebbe provvedere.

Se le mie parole disadorne, perchè improvvisate, avessero potuto valere a produrre una qualche impressione sopra l'animo dei signori ministri, io li pregherei di non insistere, e lasciare che, con lo stesso buon accordo col quale questa discussione è stata condotta, giunga al suo termine.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. A noi duole vivamente di non poter accogliere l'invito che ci ha rivolto, colla sua solita forma non solo cortese ma anche adorna, il senatore Vitelleschi.

Egli portò la questione - me lo permetta - in un diverso campo quando disse: Lo Stato entra in casa altrui e impone delle tasse a suo pro con altrui aggravio.

I rapporti stabiliti tra le Società ferroviarie e lo Stato sono tali che non dirò rendano la cassa, per alcuni rispetti comune, ma costituiscono un intreccio nel quale le ragioni dello Stato e delle Società continuamente si incontrano e debbono secondo il diritto e il pubblico interesse svolgersi e determinarsi.

Egli fece appello ad un galateo, che raccomandò all'osservanza del Governo. Ma il galateo tra Governo e Società sta nei contratti, e per la loro sincera osservanza noi insistiamo nella nostra proposta.

Nel momento in cui domandiamo ai contri-

buenti un nuovo aggravio di tasse, dobbiamo, appunto per la ragione politica da lui accennata, non pregiudicare la questione rispetto al passato e definirla rispetto all'avvenire.

Noi non pensiamo che lo Stato debba un giorno tutto pagare; ma dovrà pagare quanto, secondo i contratti e le decisioni competenti, sarà a carico suo e non potrà essere tutto.

Così speriamo e riteniamo, secondo le ragioni dello Stato e dei contribuenti, diversamente da quanto prevede il senatore Vitelleschi.

Perciò vi rinnoviamo la preghiera di approvare l'articolo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Possiamo dunque venire ai voti.

Rileggo il testo dell'art. 21 quale è proposto dall'Ufficio centrale.

Art. 21.

Le quote del prodotto lordo ultra-iniziale di cui al quarto comma dell'art. 35 del Capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica e dell'articolo 31 del Capitolato per la rete Sicula annessi alla legge 27 aprile 1885, i proventi delle sovratasse stabilite dalla legge 15 agosto 1897, n. 383, e dalle successive leggi 29 dicembre 1898, n. 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239, e 21 dicembre 1899, n. 447, nonchè i proventi degli aumenti di tasse, di cui nell'articolo seguente, saranno destinati a colmare i disavanzi sino alla applicazione dei nuovi Statuti definitivi delle attuali Casse, salve sempre le responsabilità delle Società a norma dell'articolo 35 dei Capitolati delle reti Adriatica e Mediterraneo e 31 del Capitolato della rete Sicula, e della legge 15 agosto 1897, n. 383.

Essendo questa proposta dell'Ufficio centrale un emendamento a quello del Governo, a' termini del nostro regolamento, ha la precedenza nella votazione. Lo pongo ai voti.

Coloro che approvano l'articolo proposto dall'Ufficio centrale sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo proposto dall'Ufficio centrale è approvato).

Art. 22.

La tassa stabilita dall'art. 1 della legge 6 aprile 1862, n. 542, e dall'art. 1 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, serie 2^a, sui prezzi

dei trasporti a grande velocità sulle strade ferrate del Regno è aumentata dal 13 al 16 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

La tassa stabilita coll'art. 2 della citata legge 14 giugno 1874 sui prezzi dei trasporti a piccola velocità sulle strade ferrate del Regno è aumentata dal 2 al 3 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

I detti aumenti di tasse saranno applicati a cominciare dal 1^o maggio 1900; però per quanto concerne i trasporti in servizio cumulativo internazionale saranno applicati entro il termine di cinque mesi dal 1^o maggio 1900. Frattanto finché non siano applicati questi aumenti di tasse tanto per i trasporti interni quanto per gli internazionali, continueranno ad essere applicate le soprattasse stabilite con l'art. 3 della legge 15 agosto 1897, n. 383, e delle leggi 29 dicembre 1898, n. 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239 e 21 dicembre 1899, n. 447.

(Approvato).

Art. 23.

I proventi di cui è cenno nei precedenti articoli 21 e 22, saranno versati alla Cassa depositi e prestiti dello Stato, la quale dovrà eseguirne il reinvestimento in titoli emessi o garantiti dallo Stato secondo le indicazioni che saranno date dal Ministero di agricoltura, industria e commercio d'accordo con i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

Art. 24.

Effettuata la ripartizione dei disavanzi ai sensi del precedente articolo 20, le somme raccolte nella Cassa dei depositi e prestiti, come al precedente art. 23, saranno consegnate alle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso in ragione delle quote da determinarsi per ciascuna di esse con le norme con le quali dovrà, contemporaneamente, eseguirsi il riparto definitivo dei patrimoni delle cessate Casse di pensioni e di mutuo soccorso Alta Italia, Romane, Meridionali e Calabro Sicule.

Con le stesse norme dovranno essere ripartiti i successivi proventi annuali, di cui agli articoli 21, e 22, fino alla completa estinzione della parte del disavanzo a carico dello

Stato e le somme che la Società delle strade ferrate Meridionali e le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula saranno tenute a versare per ricolmare le parti del disavanzo risultate a loro carico ai sensi dell'articolo 20.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 25.

Il nuovo Istituto di previdenza e le attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso sono esenti dalla tassa di manomorta e da quelle sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

(Approvato).

Art. 26.

Alle controversie che insorgessero in ordine agli articoli 17, 18, 20 e 21 della presente legge saranno applicate le norme dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885 e degli articoli 106 del capitolato di esercizio Adriatico e Mediterraneo e 100 del capitolato Siculo.

(Approvato).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Prima che si passi alla votazione a scrutinio segreto, sul complesso della legge, credo, se non necessario, opportuno rivolgere una raccomandazione ed un'avvertenza all'Ufficio centrale, il quale potrà fare una dichiarazione, che renda superfluo qualunque aggiunta e qualunque mutazione.

Nell'art. 18 di questo progetto di legge evidentemente l'Ufficio centrale ha voluto che si acciano i bilanci tecnici delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso alla fine del periodo ventennale di esercizio delle ferrovie dello Stato. Invece non è scritto così.

L'articolo dice: Alla fine degli attuali contratti di esercizio, verrà accertato per mezzo di appositi bilanci tecnici la condizione delle attuali Casse.

Ora non siamo, come taluni possono credere, in contratti di 20 anni, prorogabili per altri due periodi ventennali; bensì i contratti presenti di esercizio vanno fino al dicembre 1944, e sono solo divisi in periodi di 20 anni l'uno,

determinati al fine che il Governo possa farli cessare alla scadenza del 1^o e del 2^o ventennio; ed altrettanto possano fare le Società esercenti.

Evidentemente l'Ufficio centrale ha voluto che il bilancio tecnico si faccia alla fine del 1^o ventennio e così deve essere per la ragione delle cose; ma siccome la locuzione dell'articolo non direbbe precisamente questo, anzi alluderebbe letteralmente alla fine dei sessanta anni; e siccome si sono fatti intorno a queste Convenzioni questioni senza numero, anche in cose che parevano escludere ogni dubbio, credo che una dichiarazione autorevole fatta dall'Ufficio centrale e dall'onor. ministro sia, se non necessaria, opportuna, affinché sia bene inteso che la fine degli attuali contratti dell'esercizio, alla quale si allude nell'art. 18, non sia la fine del contratto potenzialmente duratura per sessanta anni, ossia il 1944, ma la fine del 1^o periodo contrattuale che accadrà nel 1904.

ROUX, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. L'Ufficio centrale, per non essere accusato di voler troppo mutare il progetto di legge ha accettato la dizione proposta dal Governo ed approvata dall'altro ramo del Parlamento.

L'osservazione però del senatore Finali mi pare giustissima e di molto peso, e quindi dichiaro che l'Ufficio centrale si associa alla osservazione stessa; epperò, quando all'articolo 18 si parla della fine degli attuali contratti, si intende che si parla della fine di ogni periodo degli attuali contratti. •

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Io consento in questa interpretazione dell'onor. senatore Finali, accolta dall'Ufficio centrale.

LANCIA DI BROLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIA DI BROLO. Dichiaro che mi asterrò dal dare il mio voto a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Si terrà conto nel processo verbale di questa dichiarazione del senatore Lancia di Brolo.

Questo progetto di legge sarà or ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge, approvati ieri ed oggi, per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita di sali e tabacchi:

Votanti	68
Favorevoli	61
Contrari	6
Astenuti	1

Il Senato approva.

Provvedimenti definitivi per gl'istituti di previdenza del personale ferroviario:

Votanti	70
Favorevoli	59
Contrari	7
Astenuti	4

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 600,000 per provvedere alla riassunzione da parte dello Stato dell'esercizio delle Saline di Sardegna (N. 59);

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o MARZO 1900

Provvedimenti a favore del comune di Comacchio (N. 39);

Convenzione fra l'Italia e la Svizzera dell'8 luglio 1898, addizionale a quella del 1882, per la pesca nelle acque comuni dei due Stati (N. 69);

Autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un edificio per i servizi delle poste e dei telegrafi in Milano (N. 71);

Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dell'Esposizione d'igiene (N. 64).

La seduta è sciolta (ore 19 e 10).

Licenziato per la stampa il 6 marzo 1900 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

